SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

98A6761

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 luglio 1998, n. **246.**

Proroga delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 671, relativa alla celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 671, le parole: «lire 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «L. 1.347.885.830».

2. Per l'attuazione della citata legge n. 671 del 1996, è autorizzata la spesa di L. 3.652.113.170, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2773):

Presentato dal sen. AGOSTINI ed altri il 23 settembre 1998.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 9 ottobre 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 14, 22 e 28 gennaio 1998.

Relazione scritta annunciata il 5 febbraio 1998 (atto n. 2773/*A* - relatore sen. MONTICONE).

Esaminato in aula e approvato il 28 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4939):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 giugno 1998 con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 18 giugno 1998.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 7 luglio 1998.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 15 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 1, dell'art. 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 671 (Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a L. 1.347.885.830 per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il 1997 dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

98G0294

LEGGE 23 luglio 1998, n. **247.**

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1998, n. 166, recante proroga del termine per la conclusione della gara per la scelta del terzo gestore delle comunicazioni radiomobili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 1998, n. 166, recante proroga del termine per la conclusione della gara per la scelta del terzo gestore delle comunicazioni radiomobili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3309):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro delle comunicazioni (MACCANICO) il 30 maggio 1998.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 2 giugno 1998, con pareri della commissione 1ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 giugno 1998.

Esaminato dalla 8ª commissione il 9 giugno 1998.

Esaminato in aula e approvato il 25 giugno 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5032):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 29 giugno 1998, con pareri delle commissioni I e XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 9 e 14 luglio 1998.

Esaminato in aula ed approvato il 20 luglio 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 maggio 1998, n. 166, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1998.

Il testo del decreto-legge è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 53.

98G0307

DECRETO-LEGGE 27 luglio 1998, n. **248.**

Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonché di sostegno al reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per regolare la materia degli adempimenti dei datori di lavoro di cui all'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, inerenti gli obblighi di comunicazione del superamento dell'orario normale di lavoro, in attesa della definizione di un compiuto intervento normativo in materia;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sostegno al reddito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario

1. Nel periodo dal 19 luglio 1998 al 30 settembre 1998 continuano a trovare applicazione, in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Misure di sostegno al reddito

1. Sono prorogati per ulteriori sei mesi, a decorrere dalle rispettive scadenze, anche in deroga alla normativa vigente in materia, su richiesta delle aziende, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a),* del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. La predetta misura può essere concessa nel limite massimo di L. 1.300.000.000 ed il relativo onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1998.

Autorizzazione ad assumere personale presso le pubbliche amministrazioni, per il primo trimestre 1998.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 che prevede, al comma 2, l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento del numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997 e, al comma 3, la determinazione, con delibera trimestrale del Consiglio dei Ministri, del numero delle assunzioni delle singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 4 marzo 1998, con il quale sono stati individuati i criteri ed i parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto, inoltre, il comma 20 del citato art. 39 che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche agli enti pubblici non economici, con organico superiore alle 200 unità;

Considerato che, essendo scaduto il primo trimestre 1998, occorre stabilire il numero delle assunzioni effettuabili in coerenza con l'obiettivo di riduzione programmata del personale in servizio al 31 dicembre 1997;

Preso atto delle prime stime del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997 e che sulla base delle proiezioni nel corso del 1998 dovrebbero verificarsi circa 20.000 uscite, ivi comprese quelle relative agli enti pubblici non economici;

Considerato peraltro che nei primi mesi del 1998 si è avuto un numero di uscite dal servizio inferiore a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente;

Tenuto conto che 3.800 unità da assumere sono riservate per le finalità previste dall'art. 39, commi 5, 6, 14 e 15, della legge n. 449 del 1997;

Visto, altresì, l'art. 39, comma 15, della citata legge n. 449 del 1997 che consente alle amministrazioni dello Stato di assumere 200 unità di personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze;

Considerato che le predette amministrazioni hanno avanzato richiesta per far fronte a sopraggiunte necessità operative derivanti da provvedimenti legislativi;

Rilevato che tali richieste superano le 200 unità previste;

Considerato che si rende necessario ricondurre il contingente di 370 unità richieste alle 200 previste dalla legge n. 449 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1998;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità è assegnato, per l'anno in corso, un primo contingente complessivo di 3.500 nuovi dipendenti da assumere con decorrenza 1° luglio 1998.

Il contingente complessivo è assegnato alle singole amministrazioni come specificato nella allegata tabella 1.

L'assunzione di eventuali idonei di concorsi è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di mobilità.

Art. 2.

Le amministrazioni statali indicate in premessa, ai sensi del comma 15 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono assumere i contingenti di personale specificati nell'allegata tabella 2 con indicazione dei relativi profili e qualifiche.

Le amministrazioni interessate sono autorizzate ad attivare le relative procedure selettive; a tal fine esse specificheranno, in via preventiva, le caratteristiche professionali da richiedere per l'ammissione e le modalità di svolgimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti, il 7 luglio 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 279

TABELLA 1

UNITÀ ASSEGNATE ALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Servizi tecnici)	26
Esteri	23
Beni culturali	26
Ragioneria generale	40
Aviazione civile	19
Lavoro	435
Ambiente	28
Lavori pubblici	90
Grazia giustizia penitenziari	110
Grazia giustizia organizzazione giudiziaria	31
Corte dei conti	27
Sanità	13
Interno	430
Concorsi unici P.C.M. (vedi tabella *A)*	221
Aci	30
Polizia penitenziaria	1300
Corpo vigili del fuoco	651
Totale...	3500
Alta professionalità (v. tabella 2)	200

TABELLA 2

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Contingente richiesto: n. 148.

Contingente autorizzato: n. 100:

n. 20 esperti di analisi economico-finanziaria; (ascrivibili a qualifica dirigenziale);

n. 15 esperti di economia internazionale; (ascrivibili a qualifica dirigenziale);

n. 4 esperti in materie giuridiche ed economiche con particolare conoscenza del diritto e della finanza regionale e locale; (ascrivibili a qualifica dirigenziale);

n. 5 esperti di organizzazione, valutazione e sviluppo delle risorse umane, controllo di gestione; (ascrivibili a qualifica dirigenziale);

n. 2 esperti in controllo di gestione; (ascrivibili a qualifica dirigenziale);

n. 12 esperti in redazione di testi normativi, valutazione di impatto delle norme e di valutazione costi-benefici della regolazione, in profili comparati e comunitari della funzione pubblica e delle autonomie locali; (ascrivibili a qualifica dirigenziale);

n. 1 esperto in materie giuridiche con esperienza di ricerca post-universitaria, con competenze in materia di lavoro pubblico e sindacale certificate da pubblicazioni e da qualificate collaborazioni con soggetti pubblici o privati e con ottima conoscenza delle tecniche di redazione di testi normativi o contrattuali; (ascrivibile alla VIII/IX qualifica funzionale);

n. 1 esperto in diritto minorile; (ascrivibile alla VIII/IX qualifica funzionale);

n. 2 esperti di formazione con esperienza pluriennale dei fondi strutturali, di progettazione, gestione e monitoraggio di interventi formativi, conoscenza del funzionamento delle amministrazioni pubbliche italiane e comunitarie; (ascrivibili alla qualifica dirigenziale);

n. 1 esperto in tecniche di organizzazione di amministrazioni complesse; (ascrivibile a qualifica dirigenziale);

n. 1 esperto in campo sociologico e tecnico relativamente al mercato del lavoro ed alla formazione professionale; (ascrivibile alla VIII/IX qualifica funzionale);

n. 4 sociologi, esperti in interventi contro l'esclusione sociale; (ascrivibili alla VII/VIII qualifica funzionale);

n. 3 psicologi, esperti in integrazione degli emarginati, in interventi umanitari; (ascrivibili alla VII/VIII qualifica funzionale);

n. 3 esperti in relazioni con organizzazioni non governative e volontariato; (ascrivibili alla VIII/IX qualifica funzionale);

n. 3 esperti informatici per la organizzazione e gestione delle apparecchiature e dei programmi complessi; (ascrivibili a qualifica dirigenziale);

n. 7 analisti informatici; (ascrivibili alla VII qualifica funzionale);

n. 4 esperti di informatizzazione e direzione di archivi complessi; (ascrivibili alla IX qualifica funzionale);

n. 7 analisti di sistema e di procedure; (ascrivibili alla VIII/IX qualifica funzionale);

n. 5 funzionari statistici; (ascrivibili alla VIII qualifica funzionale).

Ministero del commercio con l'estero:

Contingente richiesto: n. 16.

Contingente autorizzato: n. 6:

n. 3 esperti economico-finanziario: economia internazionale;

n. 2 esperti di economia: marketing;

n. 1 esperto di diritto commerciale internazionale.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Continente richiesto: n. 110.

Contingente autorizzato: n. 53:

n. 23 esperti di analisi economica, economia internazionale, economia dei mercati e degli intermediari finanziari e finanza di impresa; (ascrivibili alla IX qualifica funzionale e/o qualifica dirigenziale);

n. 20 esperti in economia dello sviluppo e di politica di promozione del territorio, valutazione e finanziamento dei progetti; (ascrivibili alla IX qualifica funzionale e/o qualifica dirigenziale);

n. 8 esperti in diritto societario, diritto della concorrenza, diritto degli intermediari finanziari, diritto comunitario: (ascrivibili alla VIII/IX qualifica funzionale);

n. 2 esperti in organizzazione, valutazione e sviluppo delle risorse umane, controllo di gestione: (ascrivibili alla VIII/IX qualifica funzionale).

Ministero dei lavori pubblici:

Contingente richiesto: n. 80.

Contingente autorizzato: n. 31:

n. 9 esperti economico-finanziari, dotati di abilitazione commerciale e/o di revisori contabili, con specifiche conoscenze in materia di tariffazione, analisi di bilancio, organizzazione aziendale, controllo di gestione e diritto societario;

n. 6 esperti in materie giuridiche, dotati di abilitazione forense con specifica competenza in materia dì lavoro pubblico, rapporti sindacali, diritto comunitario, commerciale, civile e societario;

n. 6 esperti, dotati di abilitazione professionale di architetto e/o ingegnere, in pianificazione territoriale, in urbanistica e nella pianificazione delle reti infrastrutturali;

n. 3 esperti in materia geologica e geotecnica, dotati di abilitazione professionale;

n. 2 esperti in ingegneria idraulica e difesa del suolo dotati di abilitazione professionale;

n. 3 esperti, dotati di abilitazione professionale di architetto e/o ingegnere, in sicurezza dei cantieri e dei posti di lavoro;

n. 1 esperto in scienze forestali, dotato di abilitazione professionale;

n. 1 esperto idrobiologo.

(Ascrivibili a qualifica dirigenziale);

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Contingente richiesto: n. 10.

Contingente autorizzato: n. 5:

n. - 2 esperti di politiche del lavoro, con provata esperienza ed in possesso di una forte conoscenza concettuale socio-economica e giuridica, a livello nazionale ed internazionale, delle problematiche lavoristiche, nonché di conoscenze derivanti da periodi di ricerca all'estero; (ascrivibili alla VIII/IX qualifica funzionale);

n. 2 esperti di relazioni industriali, che abbiano maturato un'approfondita conoscenza teorica dei relativi sistemi dei maggiori paesi industrializzati; (ascrivibili alla VIII/IX qualifica funzionale);

n. 1 esperto di politica economica internazionale, che abbia svolto ricerca rivolta ad esaminare gli effetti dell'apertura dei mercati mondiali; (ascrivibile alla VIII/IX qualifica funzionale);

Ministero dell'interno:

Contingente richiesto: n. 3.

Contingente autorizzato: n. 2:

n. 1 esperto in programmazione finanziaria; (ascrivibile alla VIII/IX qualifica funzionale);

n. 1 esperto in controllo di gestione (ascrivibile alla VIII/IX qualifica funzionale).

Ministero delle comunicazioni:

Contingente richiesto: n. 3.

Contingente autorizzato: n. 3:

n. 1 esperto di informatizzazione delle strutture centrali e periferiche e pianificazione delle interconnessioni in rete (ascrivibile alla IX qualifica funzionale);

n. 2 esperti in relazioni internazionali (ascrivibili alla IX qualifica funzionale).

98A6734

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 24 giugno 1998.

Procedura relativa alla mobilità dei segretari comunali e provinciali sostituiti, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 17, commi 78 e seguenti della legge n. 127/1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto in particolare l'art. 15, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465, che prevedono l'individuazione di un'apposita procedura di prima attuazione per la nomina dei segretari comunali e provinciali e per il trasferimento a richiesta presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari sostituiti ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto medesimo;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Considerata l'urgenza e la pecularialità delle procedure sostitutive di prima attuazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente provvedimento si applica ai segretari comunali e provinciali di cui è stata chiesta la sostituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, in sede di prima attuazione dello stesso decreto.

2. La richiesta di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni è presentata al Dipartimento della funzione pubblica, tramite il competente consiglio di amministrazione dell'agenzia. L'esame della richiesta è subordinata alla dichiarazione da parte dell'agenzia stessa di non aver potuto collocare l'interessato presso altra sede di segreteria ovvero utilizzare lo stesso per le

proprie esigenze di funzionamento o per incarichi presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche prima che la sostituzione sia intervenuta con l'effettiva assegnazione di nuovo responsabile della segreteria.

Art. 2.

1. La richiesta deve contenere l'indicazione delle aree territoriali e dei comparti delle amministrazioni presso cui l'interessato è disponibile a trasferirsi.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica riunisce le richieste pervenute e procede al reperimento di posti vacanti e disponibili nell'ambito delle aree interessate. Entro venti giorni dalla pubblicazione delle sedi disponibili gli interessati che abbiano presentato domanda indicano tre preferenze. Sulla base delle opzioni è predisposta un'apposita graduatoria, secondo i criteri di cui all'art. 18, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

3. I segretari non utilmente collocati in graduatoria sono assegnati con le modalità previste dall'art. 18, comma 9.

4. A seguito della richiesta di mobilità può trovare applicazione l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273.

5. I provvedimenti di assegnazione a seguito delle procedure di mobilità, anche concordata, previste dal presente regolamento, sono emanati dal Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 3.

1. Per quanto non diversamente disposto si applicano le previsioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, in quanto compatibili.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il prescritto visto.

Roma, 24 giugno 1998

Il Ministro: BASSANINI

98A6736

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 luglio 1998.

Aggiornamento dei collegi elettorali della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBRE PROFESSIONI

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319;

Sentito il Consiglio nazionale forense ed il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati;

Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 1985;

Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 1994;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Articolo unico

La tabella allegata all'art. 1, secondo comma, del decreto ministeriale 27 aprile 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 dell'11 maggio 1976) ed aggiornata con decreti ministeriali del 27 marzo 1985 e del 1° aprile 1994 (rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 29 aprile 1985 e n. 89 del 18 aprile 1994) è sostituita dalla seguente:

Collegi elettorali	N. iscritti cassa al 1° giugno 1998 per distretto C.D.A.	N. iscritti per collegio elettorale	Numero delegati
1) Venezia	4.202	4.202	4
2) Trento	732		
Trieste	1.081	1.813	2
3) Milano	9.508	9.508	10
4) Brescia	1.955	1.955	2
5) Torino	3.884	3.884	4
6) Genova	2.720	2.720	3
7) Bologna	5.147	5.147	5
8) Firenze	4.327		
Perugia	955	5.282	5
9) L'Aquila	1.776		
Campobasso	415	2.191	2
10) Ancona	1.750	1.750	2
11) Roma	9.889	9.889	10
12) Napoli	6.693	6.693	7
13) Salerno	1.699	1.699	2
14) Cagliari	1.524	1.524	2
15) Bari	3.536	3.536	4
16) Lecce	2.686		
Potenza	741	3.427	4
17) Catanzaro	2.063		
Reggio Calabria	926	2.989	3
18) Messina	1.075	1.075	1
19) Catania	2.298	2.298	2
20) Caltanissetta	456		
Palermo	2.394	2.850	3
Totale...	74.432	74.432	77

Totale dei collegi n. 20.
Totale dei delegati n. 77.

Roma, 21 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6749

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 1998.

Modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2, con i quali si stabilisce, rispettivamente, che le plusvalenze di cui alla lettera *c)* nonché le plusvalenze e gli altri redditi di cui alle lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)* del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento per le plusvalenze di cui al predetto comma 1 e con l'aliquota del 12,50 per cento per le plusvalenze e gli altri redditi di cui al predetto comma 2;

Visto il comma 4 del predetto art. 5, secondo cui l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono corrisposte dai contribuenti mediante versamento nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione;

Visto l'art. 6, comma 1, che prevede la facoltà per il contribuente di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, comma 2, su ciascuna delle plusvalenze e degli altri redditi realizzati ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ma con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, le quote ed i certificati siano affidati in custodia o in amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare od altri oggetti individuati con appositi decreti e, in particolare, il comma 9, con il quale si stabilisce che i predetti intermediari provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui l'imposta è stata applicata;

Visto l'art. 7, comma 1, che prevede, per i contribuenti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme o beni non relativi all'impresa, la facoltà di optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies),* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione e, in particolare, il comma 11, con il quale si stabilisce che l'imposta sostitutiva è prelevata e versata dai gestori al concessionario della riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione al risultato di gestione imponibile dell'anno solare precedente ovvero entro il secondo mese successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione;

Visto il comma 2 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito dal comma 1 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, il quale stabilisce che sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione del fondo comune d'investimento mobiliare aperto preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva e la versa al concessionario della riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di ogni anno, in relazione al risultato di gestione imponibile dell'anno solare precedente ovvero entro il secondo mese solare successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione;

Visto il comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 82, come sostituito dal comma 2 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 461, del 1997, il quale, nel dichiarare applicabili alle società d'investimento a capitale variabile (SICAV) le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983, stabilisce che sul risultato di gestione conseguito in ciascun anno la società preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva e la versa al concessionario della riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di ciascun anno;

Visto il comma 2, dell'art. 11, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come sostituito dal comma 3, dall'art. 8, del citato decreto legislativo n. 461, del 1997, il quale stabilisce che sul risultato della gestione conseguito in ciascun anno la società di gestione del fondo comune d'investimento mobiliare chiuso preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva e la versa al concessionario della riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di ogni anno;

Visto l'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come sostituito dal comma 4 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, il quale stabilisce che sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno, proporzionalmente corrispondente alle quote collocate in Italia, il soggetto incaricato del collocamento delle quote nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di

imposta sostitutiva e la versa al concessionano della riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio dell'anno successivo;

Visto il comma 1 dell'art. 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 12, comma 5, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, il quale stabilisce che sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.a. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 27 del citato decreto n. 600 del 1973, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto art. 27, nonché il comma 2 del medesimo art. 27-*ter*, il quale stabilisce, inoltre, che la predetta imposta sostitutiva è applicata sia dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, sia dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte titoli;

Visto l'art. 14, comma 7, che, con riferimento al regime transitorio dei redditi di capitale e dei redditi diversi ivi previsto, stabilisce che l'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti sulle plusvalenze delle partecipazioni il cui valore di carico è stato adeguato sulla base del valore di mercato alla data del 1° luglio 1998 è versata entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998;

Visto il comma 7-*bis* del predetto art. 14, introdotto dal decreto legislativo approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1998, il quale, con riferimento alla possibilità concessa ai contribuenti di adeguare il costo di carico delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998 in base al valore di mercato a tale data, attribuisce loro la facoltà di affidare agli intermediari l'applicazione dell'imposta sostitutiva determinata con i criteri di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, imposta che gli intermediari devono prelevare entro il mese di ottobre e devono versare entro il quindicesimo giorno del mese successivo;

Visto l'art. 15, comma 6, che con riferimento al regime transitorio, stabilisce che l'imposta patrimoniale sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli organismi di investimento collettivo sui fondi comuni può essere versata oltre che alla tesoreria provinciale dello Stato, anche al concessionario della riscossione;

Considerata la necessità di istituire appositi codici-tributo per il versamento delle somme di cui alle premesse che precedono;

Visto il decreto direttoriale 30 marzo 1998 con il quale è stato approvato il modello di versamento unitario F24, da utilizzare dai contribuenti titolari di partita IVA, in sostituzione della modulistica di conto fiscale prevista dai decreti ministeriali del 30 dicembre 1993;

Visti altresì i decreti ministeriali 16 novembre 1989, 3 maggio 1991 e 25 settembre 1995, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, i modelli di versamento mediante bollettino di conto corrente postale mod. 11, mediante distinta di versamento mod. 8 al concessionario della riscossione e mediante delega alla banca, modello grafica di colore azzurro;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all'art. 81, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, n. 2), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dovuta dai contribuenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, è istituito il seguente codice-tributo:

1100 - imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate - art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 461/1997 - [lettera *c)*, comma 1, art. 81 del TUIR].

2. Per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, sui redditi e sugli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dovuta dai contribuenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo, è istituito il seguente codice tributo:

1101 - imposta sostitutiva su plusvalenze, redditi e altri proventi per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate, titoli, ecc. - art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 461/1997, comma 2, art. 5, - [lettere da *c-bis)* a *c-quinquies*, comma 1, art. 81 del TUIR].

3. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 possono utilizzare la distinta mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, per il versamento al concessionario della riscossione, ovvero il modello di delega unica alla banca, grafica di colore azzurro, di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995. I titolari di redditi agrari, in quanto titolari di partita IVA, utilizzano invece il modello di versamento F24, effettuando il versamento presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o di qualsiasi banca delegata. La predetta imposta è corrisposta nei termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base a dichiarazione.

Art. 2.

1. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è versata, se il contribuente ha esercitato l'opzione di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo, dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare o dagli altri soggetti individuati in appositi decreti, a condizione che i titoli, le quote o i certificati siano in custodia o in amministrazione presso i predetti soggetti. Per il versamento dell'imposta è istituito il seguente codice-tributo:

1102 - imposta sostitutiva su plusvalenze, redditi e altri proventi realizzati per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli, ecc., versata dagli intermediari su opzione del contribuente - art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 461/1997.

2. Gli intermediari eseguono i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o di qualsiasi banca delegata situati nel territorio nazionale, utilizzando il modello di versamento F24. La predetta imposta è versata entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere versata dagli intermediari, alle scadenze di cui al comma 2, anche direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato al capo VI, capitolo 1034, art. 4.

Art. 3.

1. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di masse patrimoniali gestite dai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è versata, su opzione del contribuente esercitata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dal soggetto gestore, utilizzando il seguente codice-tributo:

1103 - imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione applicata dai gestori di masse patrimoniali - art. 7, comma 11, del decreto legislativo n. 461/1997.

2. I soggetti gestori di cui al comma 1 eseguono il versamento presso gli sportelli di qualsiasi concessionano o di qualsiasi banca situati nel territorio nazionale, utilizzando il modello di versamento F24. La predetta imposta è versata entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere versata dal soggetto gestore, alle scadenze di cui al comma 2, anche direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato al capo VI, capitolo 1034, art. 2.

Art. 4.

1. L'imposta sostitutiva dovuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato maturato della gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, sul risultato di gestione conseguito dalle SICAV, nonché sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno, proporzionalmente corrispondente alle quote collocate in Italia, dei fondi comuni esteri d'investimento mobiliare autorizzati, è versata dalle società di gestione, dalle SICAV e dai soggetti residenti autorizzati al collocamento in Italia, utilizzando i seguenti codici-tributo:

1104 - imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione del fondo dovuta dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare aperti di diritto nazionale e dalle SICAV - art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 461/1997;

1105 - imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione dei fondi comuni esteri di investimento dovuta dai soggetti residenti autorizzati al collocamento in Italia - art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 461/1997.

2. L'imposta sostitutiva dovuta, secondo le disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 461, del 1997, sul risultato della gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, maturato in ciascun anno, è versata dalle società di gestione dei fondi utilizzando il seguente codice-tributo:

1106 - imposta sostitutiva dovuta sul risultato di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi - art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 461/1997.

3. I soggetti tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 eseguono il versamento presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o di qualsiasi banca delegata situati nel territorio nazionale, utilizzando il modello di versamento F24. Tale imposta è versata entro il 28 febbraio di ciascun anno.

4. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 può essere versata, entro la scadenza di cui al comma 3, anche direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo VI, capitolo 1031, rispettivamente ai seguenti articoli:

art. 1 per le somme di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 461;

art. 3 per le somme di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 461;

art. 4 per le somme di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 461.

Art. 5.

1. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.a. è versata, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte titoli per il tramite delle banche o delle società di intermediazione mobiliare residenti nel territorio dello Stato ovvero di stabile organizzazione

in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti operanti in qualità di loro rappresentanti fiscali in Italia, utilizzando il seguente codice-tributo:

1107 - imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sugli utili delle azioni e titoli sanitari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.a. art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 461/1997.

2. Il versamento è effettuato presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o di qualsiasi banca delegata utilizzando il modello di versamento F24 entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre e il 15 gennaio di ogni anno.

Art. 6.

1. L'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti sulle plusvalenze delle partecipazioni il cui valore di carico è stato adeguato sulla base del valore di mercato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è versata dal contribuente, secondo le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo, entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998, utilizzando il seguente codice tributo:

1108 - imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni - art. 14, comma 7, del decreto legislativo n. 461/1997.

2. L'imposta sostitutiva dovuta con riferimento alle plusvalenze derivanti dall'adeguamento del costo di carico delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1997 sulla base del valore di mercato risultante a tale data, è versata dagli intermediari ai quali i contribuenti hanno affidato, secondo le disposizioni di cui al comma 7-*bis* dell'art. 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la facoltà di applicare l'imposta sostitutiva determinata con i criteri di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, utilizzando il seguente codice-tributo:

1109 - imposta sostitutiva dovuta secondo il metodo forfettario sulle plusvalenze delle partecipazioni, versata dagli intermediari - art. 14, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 461/1997.

3. I contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 possono utilizzare la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11 per il versamento al concessionario della riscossione ovvero il modello di delega unica alla banca, grafica di colore azzurro, di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995. Gli intermediari effettuano il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 entro il mese successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o di qualsiasi banca delegata situati nel territorio nazionale, utilizzando il modello di versamento F24.

Art. 7.

1. L'imposta patrimoniale sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli organismi di investimento collettivo è versata, secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 15 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dalla società di gestione del fondo, dalla SICAV, nonché dal soggetto incaricato del collocamento in Italia utilizzando i seguenti codici-tributo:

1110 - imposta sostitutiva dovuta con aliquota dello 0,25 per cento sui fondi comuni di investimento collettivo mobiliare aperti - art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 461/1997 (art. 9, comma 2, della legge n. 771/1983);

1111 - imposta sostitutiva dovuta con aliquota dello 0,5 e 0,10 per cento sui fondi comuni di investimento mobiliare aperti - art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 461/1997 (art. 9, comma 2, della legge n. 77/1983);

1112 - imposta sostitutiva dovuta con aliquota dello 0,50 per cento sui fondi comuni di investimento collettivo mobiliare esteri - art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 461/1997 (art. 11-*bis*, comma 2, della legge n. 649/83);

1113 - imposta sostitutiva dovuta con aliquota dello 0,25 per cento sui fondi comuni di investimento mobiliare chiusi - art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 461/97 (art. 11, comma 2, della legge n. 344/1993);

1119 - imposta sostitutiva con aliquota dello 0,10 per cento dovuta sui fondi comuni di investimento mobiliare chiusi - art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 461/97 (art. 11, comma 2, della legge n. 344/1993);

2. I soggetti tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 eseguono il versamento presso lo sportello di qualsiasi concessionario o di qualsiasi banca delegata situati nel territorio nazionale, utilizzando il modello di versamento F24. Tale imposta è versata entro il 30 settembre 1998. Per ogni fondo comune gestito, il soggetto tenuto al versamento, deve compilare un distinto modello di versamento.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere versata, entro la scadenza di cui al comma 1, anche direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo VI, capitolo 1031, rispettivamente ai seguenti articoli:

art. 1 - per le somme di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 77/1983 aliquota dello 0,25 per cento;

art. 2 - per le somme di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 77/1983 aliquota dello 0,5 e dello 0,10 per cento;

art. 3 - per le somme di cui all'art. 11-*bis*, comma 2, della legge n. 649/1983;

art. 4 - per le somme di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 344/1993;

art. 5 - per le somme di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 344/1993 aliquota dello 0,10 per cento.

Art. 8.

1. Le imposte sostitutive versate dai soggetti titolari di partita IVA con il modello di versamento F24 ai sensi degli articoli da 1 a 7 possono essere oggetto di compensazione.

Art. 9.

1. Le somme riscosse con i codici-tributo di cui al presente decreto sono versate al capo VI del bilancio dello Stato, ai capitoli ed articoli specificati a fianco di ciascun codice-tributo:

Codice-tributo	Capitolo	Articolo
1100	1034	4
1101	1034	4
1102	1034	4
1103	1034	2
1104	1031	1
1105	1031	3
1106	1031	4
1107	1034	5
1108	1032	1
1109	1032	1
1110	1031	1
1111	1031	2
1112	1031	3
1113	1031	4
1119	1031	5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A6735

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 luglio 1998.

Classificazione della specialità medicinale «Oxis Turbohaler».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 120/1997 del 15 maggio 1997 con il quale la società Astra farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Messina, 38 - 20154 Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Oxis turbohaler» con le specificazioni di seguito indicate:

«4,5» 60 dosi da 4,5 mcg/dose;

A.I.C. n. 033312012/M (in base 10) - 0ZSM8D (in base 32);

«9» 60 dosi da 9 mcg/dose;

A.I.C. n. 033312024/M (in base 10) - 0ZSM8S (in base 32),

classe «C», ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità medicinale in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante «Disposizioni in materia tributaria, finanziaria, e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 13 maggio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale OXIS TURBOHALER è classificata:

«4,5» 60 dosi da 4,5 mcg/dose;

A.I.C. n. 033312012/M (in base 10) - 0ZSM8D (in base 32);

classe «A» al prezzo di L. 40.800;

«9» 60 dosi da 9 mcg/dose;

A.I.C. n. 033312024/M (in base 10) - 0ZSM8S (in base 32);

classe «A» al prezzo di L. 78.000.

Titolare A.I.C.: Astra Farmaceutici S.p.a., via Messina, 38 - 20154 Milano.

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 luglio 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

98A6740

DECRETO 9 luglio 1998.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Primavax» (vaccino adsorbito antidifterico anti-tetanico ed anti epatite B) (ricombinante).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/056/001.

Primavax - sospensione iniettabile - una siringa singola monodose in vetro con ago fisso per confezione - uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD, 8 rue Jonas Salk 69367, Lyon Cedex 07, Francia.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 5 febbraio 1998, n C(98) 254 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Primavax» (vaccino adsorbito antidifterico anti-tetanico ed anti epatite B) (ricombinante) notificata alla Repubblica italiana il 9 febbraio 1998 e pervenuta a questa amministrazione il 9 marzo 1998;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 27 maggio 1998 con il quale la Commissione unica del farmaco, classifica la specialità medicinale in classe «C»;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Primavax» (vaccino adsorbito antidifterico anti-tetanico ed anti epatite B) (ricombinante) debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PRIMAVAX (vaccino adsorbito antidifterico anti-tetanico ed anti epatite B) (ricombinante) - nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Primavax»: 1 siringa monodose 0,5 ml;

sospensione iniettabile - 1 siringa singola monodose -in vetro con ago fisso per confezione uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033310018/E (in base 10), 0ZSKB2 (in base 32);

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD, 8 rue Jonas Salk 69367, Lyon Cedex 07, Francia.

Art. 2.

La specialità medicinale Primavax (vaccino adsorbito antidifterico anti-tetanico ed anti epatite B) (ricombinante) è classificata in classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta Pasteur Merieux MSD, 8 rue Jonas Salk 69367, Lyon Cedex 07, Francia titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 luglio 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

PRIMAVAX
Vaccino adsorbito antidifterico, anti-tetanico ed anti-epatite B (ricombinante)

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Componenti	Unità formula
- Tossoide difterico purificato (Tossina difterica inattivata con formaldeide) - Tossoide tetanico purificato (Tossina tetanica inattivata con formaldeide - Antigene di superficie del virus dell'epatite B ricombinante*	≥ 30 UI ≥ 40 UI 5 µg
Idrossido di alluminio**	0.25 mg
Tiomersale	0.0435 mg
Borato di sodio	8.75 µg
Acido acetico o idrossido di sodio	q.s. pH 6.5 ± 0.1
soluzione salina tamponata***	0.1 ml
Acqua per iniezioni	> di 0.5 ml

* Ceppo *Saccharomyces cerevisiae 2150-2-3*
** Espresso come Al+++
*** Soluzione salina tamponata : cloruro di sodio, fosfato disodico diidrato, fosfato di potassio diidrogenato, acqua per preparazioni iniettabili.

3. FORMA FARMACEUTICA

Sospensione iniettabile

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Questo vaccino è indicato per l'immunizzazione attiva contro l'epatite B causata da tutti i sottotipi conosciuti, la difterite e il tetano nei bambini:
- per la vaccinazione primaria
- per il richiamo
in accordo con i protocolli nazionali sulle vaccinazioni
Questo vaccino non deve essere somministrato a neonati.
Questo vaccino non va usato negli adolescenti o negli adulti.

4.2 Posologia e modalità di somministrazione

Posologia

Si raccomanda una serie di tre iniezioni di vaccino (Vedere la scheda di seguito).
Le prime due iniezioni devono essere considerate come dosi primarie, mentre la terza deve servire per richiamare la risposta anticorpale nei soggetti che hommo ricevuto la dose primarie o per la sieroconversione di una piccola percentuale che può essere immunologicamente iporesponsiva all'antigene vaccinale.
Gli studi clinici sono stati condotti seguendo una scheda di tre dosi, come segue :

Prima iniezione	una dose da 0,5 ml durante il terzo mese di vita
Seconda iniezione:	una dose da 0,5 ml durante il quinto mese di vita
Terza iniezione (richiamo)	una dose da 0,5 ml durante l'undicesimo mese di vita

Metodo di somministrazione

Il vaccino viene somministrato per via intramuscolare profonda. Il sito migliore per l'iniezione nei bambini è la zona anterolaterale della coscia.
Non devono essere utilizzate la via intradermica , endovenosa o sottocutanea.

"Vaccinazioni concomitanti":
Vedere punto 4.5

4.3 Controindicazioni

Le comuni controindicazioni per le immunizzazioni:in caso di febbre o di malattia in fase acuta, si deve posticipare la vaccinazione;

ipersensibilità a qualsiasi componente del vaccino o reazioni severe dopo una precedente somministrazione del vaccino.

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

Non somministrare per via endovenosa: assicurarsi che l'ago non penetri in un vaso sanguigno.
A causa del lungo periodo di incubazione dell'epatite B, è possibile che al momento della immunizzazione sia presente un'infezione da HBV non conosciuta. Il vaccino potrebbe non prevenire l'infezione da epatite B in questi casi.

Il vaccino non previene altre epatiti causate da altri agenti infettivi, come l'epatite A, l'epatite C e l'epatite E e da altri agenti patogeni per il fegato.
Come per tutti i vaccini è necessario disporre dei presidi medici idonei per trattare prontamente eventuali reazioni anafilattiche che possano verificarsi dopo l'iniezione.

Questo vaccino contiene Tiomersale come conservante.
L'immunogenicità del vaccino potrà risultare ridotta in caso di terapia immunosoppressiva o di immunodeficienza. Si raccomanda in questi casi di rimandare la vaccinazione fino alla guarigione o fino al termine della terapia. La vaccinazione viene comunque generalmente raccomandata a soggetti con immunodeficienza cronica, come nel caso di infezioni da HIV, anche se in questi casi la risposta anticorpale può essere ridotta.

Nei bambini affetti da coagulopatie quali emofilia e trombocitopenia, devono essere adottate speciali precauzioni per evitare il rischio di ematomi in seguito all'iniezione.

4.5 Interazioni medicamentose ed altre

Questo vaccino non sembra interferire con la risposta immunitaria in seguito alla somministrazione contemporanea con il vaccino polio orale.

Sebbene la somministrazione contemporanea di PRIMAVAX con altri vaccini pediatrici non sia stata studiata in maniera specifica, è opinione comunemente riguardo li opinione sull'associazione di vaccini, che il PRIMAVAX possa essere somministrato simultaneamente ad altri vaccini pediatrici in siti di inoculazione diversi.

In ogni caso il vaccino non può essere mescolato nella stessa siringa con altri vaccini o con farmaci somministrati per via parenterale.

4.6 Uso in caso di gravidanza e di allattamento

Non pertinente: il vaccino è rivolto unicamente all'uso pediatrico.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Non pertinente: il vaccino è rivolto unicamente all'uso pediatrico.

4.8 Effetti indesiderati

In uno studio clinico di fase II, dai neonati sono stati monitorati per le reazioni locali per tre giorni dopo l'iniezione e per gli effetti indesiderati dalla prima iniezione fino ad un mese dopo il richiamo. Durante lo studio clinico, gli effetti indesiderati riportati nei primi tre giorni dopo ciascuna iniezione sono:

Reazioni locali nel sito di iniezione (comuni (> 1%)):
- dolore,
- arrossamento,
- indurimento manifestatosi entro 72 ore e persistente per uno o due giorni,
- noduli.

Reazioni sistemiche (comuni (> 1%)):
- ipertermia transitoria (> 38°C) associata o no con reazione locale,
- irritabilità,
- sonnolenza,
- pianto inusuale,
- vomito,
- diarrea.

Nessun evento avverso grave è stato riportato come correlato alla vaccinazione.

I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati a seguito dell'uso diffuso dei vaccini di Pasteur Mérieux MSD Difterite Tetano ed epatite B ricombinante:

⇒ Per il vaccino Difterite Tetano Pasteur Mérieux MSD:

• Reazioni locali nel sito di iniezione:
dolore, rush, indurimento o edema possono manifestarsi entro 48 ore e persistere per uno o due giorni. Qualche volta può essere osservare la formazione di un nodulo sottocutaneo. Ascessi asettici sono stati riportati raramente.
L'incidenza e la gravità di queste reazioni locali può essere influenzata dal sito, via e modo di somministrazione e dal numero di dosi precedentemente ricevute.

•Reazioni sistemiche:
Possono manifestarsi ipertermia transitoria isolata od associata con una reazione locale o linfoadenopatia, mialgia, artralgia e cefalea.
Reazioni di ipersensibilità immediata come prurito generalizzato, orticaria o edema, acufeni, ipotensione sono eccezionali.
Disordini neurologici sono stati osservati raramente ed una relazione causale non è stata dimostrata.

⇒ Per il vaccino antiepatite B ricombinante Pasteur Mérieux MSD:
come con altri vaccino antiepatite B, in molti casi, la relazione causale al vaccino non è stata stabilita.

•Reazioni comuni (> 1%):
Reazioni locali nel sito di iniezione: indolenzimento transitorio, eritema, indurimento.

•Reazioni rare (< 0,1%):
- aumento degli enzimi epatici, astenia, febbre, malessere, sindrome influenzale, broncospasmo, malattia da siero, trombocitopenia.
- acufeni, cefalea, parestesia
- nausea, vomito, diarrea, dolori addominali
- artralgia, mialgia
- rush, prurito, orticaria, anafilassi
- ipotensione, collasso
- paralisi (di Bell), neuropatia, neurite (inclusa la Sindrome di Guillain Barre, mielite (inclusa la mielite trasversa), encefalite, neurite ottica
- angioedema, eritema multiforme
- linfoadenopatia

4.9 Sovradosaggio

Non pertinente.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Gruppo farmacoterapeutico: vaccini batterici e virali combinati, codice ATC: J07CA
I tossoidi difterico e tetanico sono preparati da tossine di colture di *Corynebacterium difteriae* e *Clostridium tetani* inattivate con formaldeide e successivamente purificate. L'antigene di superficie del virus dell'Epatite B (HBsAg) è prodotto da colture di lievito (*Saccharomyces cerevisiae*) geneticommente modificate.

Questo vaccino induce la produzione di anticorpi specifici diretti contro l'HBsAg (anti-HBs) e contro i tossoidi difterici e tetanici (anti-D ed anti-T). Lo sviluppo di un titolo anti-HBs superiore a 10 m UI/ml e di anti-D ed anti-T superiori a 0,01 UI/ml, misurati uno-due mesi dopo la terza iniezione, si correlano con la protezione contro il virus dell'epatite B e contro le malattie difterica e tetanica.

Negli studi clinici il 98% dei bambini sani che avevano ricevuto un ciclo di tre dosi di PRIMAVAX ha sviluppato livelli protettivi di anti-HBs (≥ 10 m UI/ml) ed il 100% ha sviluppato livelli protettivi di anti-D ed anti-T (≥ 0,01 UI/ml).

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Non pertinente

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Non pertinente

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

- Idrossido di alluminio
- Tiomersale
- Acido acetico od idrossido di sodio
- Cloruro di sodio
- Fosfato disodico
- Fosfato monopotassico
- Borato di sodio
- Acqua per preparazioni iniettabili.

6.2 Incompatibilità

Il vaccino non deve essere mescolato nella stessa siringa con altri vaccini o farmaci somministrati per via parenterale.

6.3 Periodo di validità

La data di scadenza del vaccino è indicata sull'etichetta e sulla confezione. Quando conservato nelle condizioni di temperatura prescritte, cioè tra +2°C e +8°C, la validità è di 24 mesi.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Il vaccino deve essere conservato tra +2 °C e +8 °C.
Non congelare.

6.5 Natura e contenuto della confezione

0,5 ml di sospensione in siringa (vetro) con uno stantuffo (clorobutile).

6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione

Agitare il vaccino prima dell'uso fino ad ottenere una sospensione bianca omogenea leggermente opaca.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PASTEUR MERIEUX MSD
8, Rue Jonas Salk
69367 LYON - Cedex 07
FRANCIA

8. NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

A. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione

Pasteur Mérieux Sérums & Vaccins
1541 Avenue Marcel Mérieux
69280 Marcy L'Etoile, France

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 22 giugno 1995 alla ditta Pasteur Mérieux Sèrums & Vaccins dall'Agence du Médicament, Saint Denis Cedex Parigi

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale soggetto a prescrizione medica.

[C OBBLIGHI SPECIFICI

Rilascio dei lotti ufficiali: Ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva 89/342/CEE del Consiglio, il rilascio ufficiale dei lotti verrà effettuato da un Laboratorio di stato nominato a tal fine.]

ALLEGATO III
ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

A. ETICHETTATURA

CONFEZIONE - SIRINGA PRERIEMPITA MONODOSE

PRIMAVAX
Vaccino adsorbito anti difterite, tetano ed epatite B (ricombinante).
Siringa monodose preriempita (ago presaldato)
1 dose=0,5 ml
Sospensione iniettabile; via intramuscolare profonda
PASTEUR MERIEUX MSD

1 dose (0,5 ml) contiene :

Tossoide difterico purificato	≥ 30 U.I.
Tossoide tetanico purificato	≥ 40 U.I.
Antigene di superficie del virus dell'epatite B	5,0 μg

Idrossido di alluminio
Tiomersale
Acido acetico od idrossido di sodio
Soluzione salina tamponata (cloruro di sodio, fosfato disodico diidrato, fosfato di potassio diidrogenato, acqua per preparazioni iniettabili).
- Borato di sodio
- Acqua per preparazioni iniettabili

PRIMAVAX
Vaccino adsorbito anti difterite, tetano ed epatite B (ricombinante).

Conservare tra +2° C e + 8°C
Non congelare
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI:

PRIMAVAX
Titolare dell'A.I.C.:
PASTEUR MERIEUX MSD
8, Rue Jonas Salk
69367 LYON Cédex 07
FRANCIA
NUMERO DEL LOTTO DI FABRICAZIONE:
DATA DI SCADENZA: (MESE/ANNO)

ETICHETTA DELLA SIRINGA PRERIEMPITA

PRIMAVAX
Vaccino adsorbito anti difterite, tetano ed epatite B (ricombinante).
1 dose = 0,5 ml
Sospensione iniettabile: via intramuscolare profonda
Conservazione : +2°C- +8°C
Non congelare
PASTEUR MERIEUX MSD
NUMERO DEL LOTTO DI FABRICAZIONE:
DATA DI SCADENZA: (MESE/ANNO)

B. FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Cosa dovreste sapere sul PRIMAVAX in siringa preriempita?

Per favore, leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima che il bambino venga vaccinato.
Conservare questo foglietto illustrativo fino a che il bambino non avrà completato il ciclo di vaccinazioni..
Potreste aver bisogno di leggerlo ancora.

Si deve seguire molto attentamente il consiglio del dottore o del personale paramedico. Se vi è qualcosa che non avete capito siete pregati di chiedere chiarimenti al medico, al personale paramedico od al farmacista. Assicurarsi che il bambino completi il ciclo di vaccinazione. In caso contrario il bambino potrebbe non essere completamente coperto contro l'infezione.

Mantenete sempre i vaccini fuori della portata dei bambini.
Come tutti i vaccini, PRIMAVAX può occasionalmente causare effetti indesiderati.
Il vaccino deve essere somministrato da personale sanitario professionale.

Che cos'è PRIMAVAX?

PRIMAVAX è un vaccino combinato contro difterite (≥30 U.I.), tetano (≥ 40 U.I.) ed epatite B (5 µg). I tossoidi difterico e tetanico sono preparati dalle tossine ottenute da colture di *Corynebacterium diphtheriae* e *Clostridium tetani*, inattivate con formaldeide e successivamente purificate. L'antigene di superficie del virus dell'epatite B (HBsAg) è prodotto da colture di cellule di lievito geneticammente modificate (ceppo *Saccharomyces cerevisiae 2150-1-3*).

Il vaccino viene fornito in siringa preriempita monodose (0,5 ml) per la primovaccinazione e per il richiamo dei neonati. Questo vaccino non è indicato per adolescenti o adulti.
Questo vaccino non deve essere somministrato a neonati prima del terzo mese di vita.

PRIMAVAX contiene come eccipienti, idrossido di alluminio, tiomersale, acido acetico od idrossido di sodio, cloruro di sodio, fosfato disodico diidrato, fosfato di potassio diidrogenato, borato di sodio e acqua per preparazioni iniettabili.
PRIMAVAX si presenta come una sospensione per iniezione intramuscolare profonda.

NOME ED INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'A.I.C E DEL TITOLARE DELL AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZZIONE :

Titolare dell'A.I.C.
PASTEUR MERIEUX MSD
8, rue Jonas Salk
69367 Lyon Cédex 07
FRANCIA

Titolare dell' autorizzazione alla produzzione:
PASTEUR MERIEUX Sérums & Vaccins
1541, avenue Marcel Mérieux
69280 Marcy l'Etoile
FRANCIA

A cosa serve PRIMAVAX?

PRIMAVAX protegge il bambino contro la difterite, il tetano e l'epatite B. Agisce aiutando l'organismo a produrre degli anticorpi che proteggono il bambino contro queste malattie.

Cosa bisogna verificare prima di effettuare la vaccinazione?

Il bambino non deve ricevere il vaccino se si pensa che lei/lui abbia sviluppato una reazione allergica o grave dopo una precedente vaccinazione con PRIMAVAX o con altri vaccini contro tetano, difterite od epatite B.

La vaccinazione va rimandata se il bambino ha in atto un'infezione con febbre.

Riferite al vostro medico:

se il bambino ha avuto problemi dopo precedente somministrazione di vaccino contro difterite, tetano od epatite B come ad esempio collasso o condizione simile allo shock comparsa nelle 48 ore successive alla vaccinazione

se vostro figlio ha problemi di coagulazione

se vostro figlio sta effettuando un trattamento immunosoppressivo o se è immunodepresso.

se il bambino sta prendendo farmaci od ha di recente ricevuto un qualsiasi altro vaccino

Come si somministra il vaccino?

Il medico inietterá la dose raccomandata di vaccino.

PRIMAVAX sarà iniettato nella coscia del bambino.

Se il bambino ha problemi di coagulazione bisogna informarne il medico prima che riceva PRIMAVAX, poiché in questo caso la somministrazione del vaccino potrebbe richiedere particolare cautela.

Di norma il bambino deve ricevere due dosi di vaccino per la vaccinazione primaria: una durante il 3° mese di vita ed una dose durante il 5° mese di vita. Per il richiamo è necessaria una sola dose durante l'11° mese di vita.

E' importante seguire le istruzioni del medico riguardo alla data in cui è necessario tornare a visita per le dosi successive.

Se dimenticate di tornare dal medico alla data stabilita, chiedete il suo consiglio.

Quali sono i possibili effetti indesiderati?

Come vaccini, il bambino potrà manifestare dolore o fastidio nel sito di iniezione e voi potrete notare un arrossamento, rigonfiamento od indurimento in quella zona. Comunque queste reazioni di norma scompaiono entro pochi giorni.

Altre reazioni che possono manifestarsi sono:
- rare reazioni locali nel sito di iniezione
- reazioni generali come febbre transitoria, irritabilità, sonnolenza, pianto inusuale o vomito e diarrea.

Se questi sintomi persistono o si aggravano consultate il medico o l'infermiera.

Come accade con tutti i vaccini iniettabili, esiste un minimo rischio di grave reazione allergica. (Questa può essere accompagnata da alcuni sintomi come difficoltà a respirare od a deglutire eritena prorogınoso, edema degli occhi o del viso). Queste reazioni si manifestano generalmente prima di uscire dallo studio medico ma in ogni caso necessitano di un trattamento immediato.

Se il Vostro bambino manifesta altri sintomi nei giorni successivi alla vaccinazione riferitelo al Vostro medico il più presto possibile.

Come conservare PRIMAVAX

La data di scadenza è indicata sull'etichetta e sulla confezione. Il vaccino non deve essere utilizzato dopo questa data.

Il vaccino deve essere conservato tra +2 °C e + 8 °C (in frigorifero). Non congelare.

Tutti i vaccini devono essere tenuti al di fuori della portata dei bambini.

Informazioni specifiche per chi somministra il vaccino

La vaccinazione deve essere preceduta da un'anamnesi medica (con speciale riguardo alle precedenti vaccinazioni e all'eventuale comparsa di effetti indesiderati) e da una visita medica.

Il vaccino deve essere ispezionato prima della somministrazione per verificare l'assenza di particelle solide o modificazioni del suo aspetto fisico.

Prima dell'uso del PRIMAVAX il vaccino deve essere agitato al fine di ottenere una sospensione opaca blanca omogenea.

Non utilizzare se il contenuto appare alterato

Il vaccino non previene altre epatiti infettive causate da altri agenti come l'Epatite A, Epatite C ed Epatite E o altri agenti patogeni conosciuti come infettanti il fegato.

Il PRIMAVAX va somministrato per via intramuscolare profonda, preferibilmente nella coscia.

Le vie intradermica ,endovenosa o sottocutanea non devono essere usate.

Come per tutti i vaccini iniettabili, un trattamento medico appropriato deve sempre essere disponibile in caso di rare reazioni anafilattiche che possono seguire la somministrazione di vaccino.

Vaccini iniettabili diversi devono essere sempre somministrati in siti di iniezione differenti.

Se avete ulteriori domande da porre o chiarimenti, chiedere al dottore o all'infermiera o al farmacista.

DATA DI APPROVAZIONE

ALTRE INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione su questa specialità medicinale, per favore contattare il Rappresentante locale del Titolare dell'A.I.C. :

Belgique/België
PASTEUR MERIEUX MSD
Avenue Jules Bordet, 13
1140 BRUXELLES
00.32.2.726.95.84

Denmark
PASTEUR MERIEUX MSD
Toldbodgade 57
1253 COPENHAGUE K
00.45.33.33.71.11

Deutschland
PASTEUR MERIEUX MSD
Paul-Ehrlich-Strasse 1
Postfach 1468
69172 LEIMEN
00.49.6224.594.340

Ελλάδ
PASTEUR MERIEUX MSD
Via Di Villa Troili 56
00163 ROMA
00.39.6.664.092.11

España
PASTEUR MERIEUX MSD
Calle Josefa Varcalcel, 40, 3°
28027 MADRID
00.34.1.371.78.00

France
PASTEUR MERIEUX MSD
8, rue Jonas Salk
69007 LYON
00.33.04.72.80.40.00

Ireland
PASTEUR MERIEUX MSD
Belgard Road
Tallaght
DUBLIN 24
00.3531.295.2226

Italia
PASTEUR MERIEUX MSD
Via Di Villa Troili 56
00163 ROMA
00.39.6.664.092.11

Luxembourg
PASTEUR MERIEUX MSD
Avenue Jules Bordet, 13
1140 BRUXELLES
00.32.2.726.95.84

Nederland
PASTEUR MERIEUX MSD
Avenue Jules Bordet, 13
1140 BRUXELLES
00.32.2.726.95.84

Osterreich
PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT AUSTRIA
Richard-Strauss-Strasse 33
1232 WIEN
00.43.1.610.47

Portugal
UCB PHARMA Lda
Rua Gregorio Lopes - Lote 1597 - 1°
1400 LISBOA
00.351.1.301.43.94

Suomi
PASTEUR MERIEUX MSD
Toldbodgade 57
1253 COPENHAGUE K
00.45.33.33.71.11

Sverige
PASTEUR MERIEUX MSD
Toldbodgade 57
1253 COPENHAGUE K
00.45.33.33.71.11

United Kingdom
PASTEUR MERIEUX MSD
Clivemont House
Clivemont Road
MAIDENHEAD/BERKS SL6 7BU
00.44.1.628.785.291

98A6739

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 luglio 1998.

Emissione della quarta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1995, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto, altresì, il secondo comma dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabiliscono le modalità di calcolo del rimborso, e si dispone che:

il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1995;

l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 10.000 miliardi;

con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli stessi;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed, in particolare, l'art. 3, comma 5, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale, in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1° gennaio 1995, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al milione inferiore l'importo di ciascun credito;

Visto il proprio decreto n. 788632 del 19 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997 - serie generale, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 178861 del 16 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1997, con il quale è stata disposta, per le finalità di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1995, di durata ottennale, per l'importo di nominali L. 195.671.000.000;

Visto il decreto ministeriale n. 788675 del 30 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1997, con cui, per le finalità di cui alla citata normativa, è stata disposta una ulteriore emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo di nominali lire 2.000 miliardi ed è stato stabilito, fra l'altro, che:

con successivi decreti ministeriali, da emanarsi sulla base degli elenchi dei creditori d'imposta che verranno trasmessi dal Ministero delle finanze, si provvederà all'assegnazione agli aventi diritto dei certificati suddetti;

i medesimi certificati di credito sono rappresentati da un unico certificato provvisorio al portatore, da depositarsi presso la Banca d'Italia; tale certificato sarà poi sostituito dai titoli definitivi, in seguito all'emanazione dei provvedimenti di assegnazione di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 179471 del 4 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997 - serie generale, come risulta modificato dal decreto ministeriale

n. 180249 del 22 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 28 ottobre 1997, con il quale è stata disposta, a valere sul suddetto importo di lire 2.000 miliardi, l'assegnazione di una seconda tranche dei medesimi certificati di credito del Tesoro per l'importo di nominali L. 1.996.400.000.000;

Visto il proprio decreto n. 472259 del 25 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 1998, con il quale è stata disposta l'emissione di una quarta tranche dei medesimi certificati, per l'importo di nominali L. 1.767.840.000.000;

Vista la lettera in data 10 luglio 1998 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 15 creditori d'imposta ai sensi della medesima disposizione legislativa, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 1.536.171.000.000;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'emissione di una quarta tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo di complessive L. 1.536.171.000.000, e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale pari al controvalore dei titoli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 1.536.171.000.000, da assegnare a contribuenti creditori d'imposta, alle seguenti condizioni:

durata: otto anni;

godimento: 1° gennaio 1995;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2003;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale del 19 dicembre 1996, citato nelle premesse, è così modificato:

«I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire un milione.

La tranche del prestito, emessa con il presente decreto, è rappresentata da un certificato globale provvisorio al portatore del valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il certificato provvisorio di cui al comma precedente potrà essere successivamente sostituito da un certificato globale definitivo, e restituito, previo annullamento, al Ministero del tesoro.

I certificati di credito hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato ai soggetti indicati nell'elenco allegato al presente decreto verrà riconosciuto mediante accertamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Con successivo decreto, all'occorrenza, verranno stabilite le caratteristiche del certificato globale definitivo di cui sopra».

L'art. 9 del suddetto decreto ministeriale del 19 dicembre 1996 è soppresso.

Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite con i decreti ministeriali del 22 dicembre 1994 e del 19 dicembre 1996, menzionati nelle premesse, compatibili con quanto disposto dal presente decreto.

Art. 3.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1998, valutati in L. 460.847.458.510, faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 2003, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. del titolo (in migliaia)	Ecc. capitale (in migliaia)	Ecc. interesse (in migliaia)
1) Banca d'Italia - Codice ABI 1000			
1. Banca d'Italia (c.f. 00997670583)	108.261.000	183	0
Importo totale per l'azienda di credito ...	108.261.000		
2) Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Codice ABI 1005			
1. Banca nazionale del lavoro (c.f. 00651990582)	150.496.000	875	0
Importo totale per l'azienda di credito ...	150.496.000		
3) Banco di Napoli S.p.a. - Codice ABI 1010			
1. Banco di Napoli (c.f. 06385880635)	161.599.000	485	0
Importo totale per l'azienda di credito ...	161.599.000		
4) Banco di Sicilia S.p.a. - Codice ABI 1020			
1. Banco di Sicilia (c.f. 00148230824)	98.779.000	1.040	0
Importo totale per l'azienda di credito ...	98.779.000		
5) Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Codice ABI 1025			
1. Fiat S.p.a. (c.f. 00469580013)	32.125.000	66	0
Importo totale per l'azienda di credito ...	32.125.000		
6) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Codice ABI 1030			
1. Monte dei Paschi di Siena - Azienda banc. (c.f. 00116670522)	217.856.000	123	0
Importo totale per l'azienda di credito ...	217.856.000		
7) Banca commerciale italiana - Codice ABI 2002			
1. Aviofer S.p.a. (c.f. 00800510158)	37.111.000	73	0
2. Banca commerciale italiana S.p.a. (c.f. 01255270157)	189.788.000	376	0
Importo totale per l'azienda di credito ...	226.899.000		

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. del titolo (in migliaia)	Ecc. capitale (in migliaia)	Ecc. interesse (in migliaia)
8) BANCA DI ROMA S.P.A. - CODICE ABI 3002			
1. SME - Società meridionale finanziaria soci (c.f. 00297190639)	118.455.000	906	0
2. Banca di Roma S.p.a. (c.f. 00644990582)	178.825.000	1.179	0
Importo totale per l'azienda di credito ...	297.280.000		
9) BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - CODICE ABI 3328			
1. Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. (c.f. 005377070583)	79.222.000	652	0
Importo totale per l'azienda di credito ...	79.222.000		
10) RASBANK S.P.A. - CODICE ABI 3589			
1. Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. (c.f. 00218610327)	32.934.000	449	0
Importo totale per l'azienda di credito ...	32.934.000		
11) BANCA POPOLARE DI NOVARA - CODICE ABI 5608			
1. Banca popolare di Novara - Società cooper. (c.f. 00109290031)	33.931.000	28	0
Importo totale per l'azienda di credito ...	33.931.000		
12) I.C.C.R.I. S.P.A. - CODICE ABI 6000			
1. Istituto di credito delle casse di risparmio (c.f. 01295770588)	63.053.000	803	0
Importo totale per l'azienda di credito ...	63.053.000		
13) CARISPA DI CALABRIA E LUCANIA S.P.A. - CODICE ABI 6100			
1. Carical - Cassa di risparmio di Calabria (c.f. 00112750781)	33.736.000	968	0
Importo totale per l'azienda di credito ...	33.736.000		

Totale importo del titolo: 1.536.171.000.000
Totale eccedenza capitale: 8.206.000
Totale eccedenza interessi: 0
Numero contribuenti: 15
Vecchia denominazione: 6100 Carispa di Calabria e Lucania S.p.a. Nuova denominazione: 3067 Banca Carime

98A6737

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 luglio 1998.

Proroga del termine per la formazione delle graduatorie del primo bando semestrale 1998, ai sensi della legge n. 488/1992.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319, che ha modificato ed integrato il richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997;

Visto il proprio decreto del 16 febbraio 1998 con il quale, tra l'altro, è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande per il primo bando semestrale del 1998 al 16 marzo 1998;

Considerato che, sulla base della tempistica fissata dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve formare le graduatorie delle domande istruite con esito positivo dalle banche concessionarie per il primo bando del 1998 entro il quarto mese successivo al termine finale di presentazione delle domande fissato con il richiamato decreto ministeriale del 16 febbraio 1998 e, quindi, entro il 16 luglio 1998;

Considerato che non è stato ancora perfezionato il provvedimento di assegnazione delle risorse finanziarie per le agevolazioni industriali di cui alla legge n. 488/1992 per i due bandi semestrali del 1998, necessario per la formazione delle graduatorie relative al medesimo anno;

Ritenuto di dover assicurare al Ministero medesimo, successivamente al perfezionamento del suddetto provvedimento di assegnazione delle risorse finanziarie, i tempi tecnici necessari per la formazione delle graduatorie;

Considerato che l'art. 6, comma *3-bis*, del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi, possa prorogare, per non più di trenta giorni, i termini di formazione delle graduatorie;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di formazione delle graduatorie valido per il primo bando semestrale del 1998 della legge n. 488/1992, già fissato entro il quarto mese successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1998, è prorogato di trenta giorni.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1998

Il Ministro: BERSANI

98A6738

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nazioni Unite Ca' Lino a r.l.», in Chioggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, in data 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui si siano accertati i presupposti indicati dall'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Nazioni Unite Ca' Lino a r.l.», con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito notaio Nicolò Noto in data 20 maggio 1993, repertorio n. 38029, registro società n. 40847, tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 2841.

Venezia-Mestre, 2 luglio 1998

Il dirigente: PISTILLO

98A6746

DECRETO 2 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Ape regina», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconsciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale d'ispezioni ordinaria effettuato alla società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Ape Regina», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Nicola Maggio in data 21 marzo 1958, registro società n. 486 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 208.

Potenza, 2 luglio 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A6748

DECRETO 8 luglio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dell'autorità amministrativa di vigilanza;

Attesto che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconsciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Stalla sociale Basilicata», con sede in Brienza, costituita per rogito notaio Ricotti Guido in data 20 febbraio 1971, registro società n. 935 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 676;

2) società cooperativa «Lucana allevatori riuniti», con sede in Oppido Lucano, costituita per rogito notaio Giuliani Pierluigi in data 16 febbraio 1976, registro società n. 1270 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1017;

3) società cooperativa «Massere», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Zotta Domenico A. in data 7 ottobre 1977, registro società n. 1414 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1073;

4) società cooperativa «Vultur Ceream Coop», con sede in Venosa, costituita per rogito notaio Giuratrabocchetti Consalvo in data 25 settembre 1977, registro società n. 646 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 1169;

5) società cooperativa «Co.Ge.Ta», con sede in Tolve, costituita per rogito notaio Zotta Domenico A. in data 24 ottobre 1985, registro società n. 3149 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1831;

6) società cooperativa «Sport touring», con sede in Lagonegro, costituita per rogito notaio Tortorella Carlo in data 30 novembre 1990, registro società n. 1422 del tribunale di Lagonegro, B.U.S.C. n. 2390;

7) società cooperativa «Progresso», con sede in Lavello, costituita per rogito notaio Carretta Francesco in data 22 aprile 1994, registro società n. 2227 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 2613;

8) società cooperativa «Basilicata trasporti», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Di Lizia Antonio in data 12 gennaio 1995, registro società n. 5931 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2642.

Potenza, 8 luglio 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A6747

DECRETO 17 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooper-Rondinella», in Viareggio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La società cooperativ edilizia «Cooper-Rondinella», con sede in Viareggio, costituita per rogito del notaio Rizzo Francesco in data 26 settembre 1972, repertorio n. 23269, registro immobiliare n. 5144, B.U.S.C. n. 736/121961, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Lucca, 17 luglio 1998

Il direttore: SARTI

98A6744

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 3 luglio 1998.

Istituzione del corso di laurea in statistica ed informatica per l'azienda e del corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1998, con il quale è stata disposta l'istituzione della, seconda Università degli studi di Milano nell'area milanese denominata Bicocca e in quella di Monza, denominata Polo San Gerardo;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, comma 95 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, e in particolare l'art. 2, comma 4;

Viste le delibere adottate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano, concernenti la istituzione del corso di laurea in statistica ed informatica per l'azienda e del corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche nell'ambito della facoltà di economia, annessa alla seconda Università degli studi di Milano per scorporo dalla prima;

Preso atto del parere favorevole espresso in merito alla istituzione dei corsi sopra indicati dal comitato regionale di coordinamento per la Lombardia nella seduta dell'11 giugno 1998;

Vista la relazione tecnica predisposta dal nucleo di valutazione dell'Università degli studi di Milano in data 30 giugno 1998;

Decreta:

Sono istituiti il corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda e il corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche nell'ambito della facoltà di economia, annessa alla seconda Università degli studi di Milano per scorporo dalla prima.

Al corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda e al corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche si applicano gli ordinamenti didattici sotto riportati:

LAUREA IN STATISTICA ED INFORMATICA PER L'AZIENDA

Art. 1.

È istituito presso la facoltà di economia il corso di laurea in statistica ed informatica per l'azienda.

Art. 2.

La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in statistica ed informatica per l'azienda è di quattro anni.

Art. 3.

Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 4.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 5.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in statistica ed informatica per l'azienda sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 13, articolati nelle seguenti aree: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e antropologiche relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli del punto precedente fino ad un massimo di otto.

Art. 6.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti,

con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere riconosciute in ogni caso le prove di idoneità di lingue.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui al comma precedente sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella V allegata al decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 7.

Il piano di studi del corso di laurea in statistica ed informatica per l'azienda comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti annuali caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di annualità stabilito nel regolamento della competente struttura didattica tra un minimo di 22 e un massimo di 24.

Gli insegnamenti fondamentali, in numero di 8, rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni laurea in scienze statistiche e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli indicati nel successivo art. 13 secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *b)* dell'art. 5:

tre nell'area matematica;

uno nell'area probabilità;

tre nell'area statistica;

uno nell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, l'esame di profitto in una lingua straniera moderna di cui al successivo art. 10 e l'esame di laurea.

Art. 8.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno 12 compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di laurea; predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito dello stesso regolamento la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 9.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 4 corsi annuali o 8 semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a 6 insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere.

In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 7 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 10.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare un esame di profitto in una lingua straniera moderna.

Art. 11.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 12.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in statistica ed informatica per l'azienda deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 7, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

due insegnamenti dell'area statistica aziendale;

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia e statistica sociale;

un insegnamento della sottoarea informatica di base;

un insegnamento della sottoarea informatica applicata;

tre insegnamenti dell'area aziendale;

un insegnamento dell'area economia;

un insegnamento dell'area giuridica;

un insegnamento dell'area ricerca operativa.

Art. 13.

Sono discipline attivabili ai fini del corso di laurea in statistica ed informatica per l'azienda tutte quelle attivabili per il corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese, già istituito presso la facoltà di economia.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 1.

È istituito presso la facoltà di economia il corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche, di durata triennale.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche è quello di formare diplomati in grado di svolgere negli enti pubblici e nelle aziende pubbliche attività di gestione, di programmazione e di pianificazione economica e territoriale.

Nel corso di diploma gli insegnamenti attivabili sono:

a) quelli attivabili nel corso di laurea della facoltà di economia:

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma stesso;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai punti precedenti fino a un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 2.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione.

Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura didattica competente determinerà nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 3.

Il piano di studi del corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti fra i caratterizzanti il diploma stesso, e altri insegnamenti equivalenti a un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i princìpi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, l'organismo didattico competente attiverà, secondo la distribuzione prevista dall'art. 6, comma terzo, della tabella XLIII, i seguenti insegnamenti:

P01A - Economia politica - istituzioni di economia;

P02A - Economia aziendale - economia aziendale;

N01X - Diritto privato - isituzioni di diritto privato;

N09X - Istituzioni di diritto pubblico - istituzioni di diritto pubblico;

S01A - Statistica - statistica;

S04A- Matematica per le applicazioni economiche - matematica generale.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Lo studente non può essere iscritto al terzo anno di corso se non ha superato i seguenti esami:

istituzioni di economia, economia aziendale, istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, statistica, matematica generale.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche i seguenti:

Area economica:

economia dell'ambiente;

economia pubblica;

economia regionale;

economia sanitaria;

finanza degli enti locali;

pianificazione economica territoriale;

politica economica;

organizzazione e pianificazione del territorio.

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

marketing;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche;

revisione aziendale.

Area giuridica:

contabilità di Stato;

diritto amministrativo;

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto pubblico dell'economia;

diritto regionale e degli enti locali.

Area matematico-statistica:

demografia;

statistica sociale.

Nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, il piano degli studi deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a sedici annualità, gli esami di profitto di cui al successivo art. 6 e il colloquio finale.

Art. 4.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che fra gli insegnamenti attivati dalla facoltà ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di diploma, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 5.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

Per l'approfondimento della formazione professionale, specifica del corso di diploma universitario, la struttura didattica competente può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente a inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre Università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 3 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 6.

Saranno attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali.

Pertanto, per il conseguimento del diploma lo studente deve superare anche un esame di profitto in una lingua straniera moderna e un esame di profitto di informatica di base.

La struttura didattica competente puo stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Art. 7.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 luglio 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

98A6754

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, con il quale sono state introdotte modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, recante mdoficazioni all'art. 2 della tabella XLV/2 del decreto ministeriale dell'11 maggio 1995 citato;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa università, concernente l'istituzione delle seguenti scuole di specializzazione: cardiochirurgia, geriatria, malattie infettive, neurochirurgia, oncologia, radioterapia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze dell'11 settembre 1997 e 24 ottobre 1997;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 6 ottobre 1997, ed il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, concernenti l'autorizzazione alle università ad istituire nuove scuole di specializzazione per l'anno accademico 1997-1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

2. L'elenco concernente le scuole di specializzazione di medicina e chirurgia è modificato nel senso che sono istituite le sottoindicate scuole di specializzazione:

cardiochirurgia (allegato 1);
geriatria (allegato 2);
malattie infettive (allegato 3);
neurochirurgia (allegato 4);
oncologia (allegato 5);
radioterapia (allegato 6).

3. Sono contestualmente emanati gli statuti relativi alle scuole di specializzazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo. I predetti statuti, di cui agli allegati contraddistinti dai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), secondo quanto specificato a margine di ciascuna delle scuole, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, in vigore dall'anno accademico 1997-1998, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 31 ottobre 1997

Il rettore: MODICA

ALLEGATO 1

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA

Art. 1. — La scuola di specializzazione in cardiochirurgia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della diagnostica, clinica e terapia chirurgica delle malattie cardiache e dei grossi vasi.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia.

Art. 4. — Il corso ha durata di cinque anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente di S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Si identifica quale sede amministrativa della scuola l'istituto di cardiologia dell'università di Pisa.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato nello statuto di ogni singola scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5.

Si ritiene che la scuola possa accettare un numero di 3 (tre) specializzandi per ciascun anno di corso.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

a) Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori:

E06A Fisiologia umana;
E09B Istologia;

E09A Anatomia umana;

F06A Anatomia patologica;

E10X Biofisica medica;

F16X Statistica medica;

K06X Bioingegneria.

b) Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F06A Anatomia patologica;

F08A Chirurgia generale;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F19A Pediatria generale e specialistica.

c) Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori:

F06A Anatomia patologica;

F09X Cardiochirurgia;

F08A Chirurgia generale.

d) Area di Cardiochirurgia.

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni.

Settori:

F09X Cardiochirurgia;

F08A Chirurgia generale;

F08D Chirurgia toracica;

F08E Chirurgia vascolare.

e) Area di anestesiologia e valutazione critica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori:

F19A Pediatria generale e specialistica;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F08A Chirurgia generale;

F09X Cardiochirurgia;

F21X Anestesiologia;

F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito significato:

procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi;

almeno 250 interventi di cardiochirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 250 interventi di chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

ALLEGATO 2

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA

Art. 1. — Presso l'Università degli studi di Pisa è istituita la scuola di specializzazione in geriatria.

La sede amministrativa della scuola è il dipartimento di medicina interna.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della geriatria e gerontologia.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 4. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e specificatamente le strutture dell'unità operativa universitaria di geriatria nonché i centri di riabilitazione della clinica neurologica, ortopedica, psichiatrica e le unità operative appartenenti ai settori scientifici disciplinari delle materie di insegnamento e le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa (art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992).

Art. 6. — Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi alla scuola in base alle strutture e attrezzature disponibili, è di cinque per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi.

Ogni anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale e attività di tirocinio guidate frequentando le strutture sanitarie della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico operante nel Servizio sanitario nazionale.

Art. 7. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati del corso di laurea in Medicina e chirurgia. Sono ammessi al concorso anche coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico.

Art. 8. — La scuola ha cinque aree di addestramento professionalizzante con obiettivi, settori scientifico-disciplinari, insegnamenti relativi a ciascuna area.

A.1. Area patogenesi e gerontologia generale.

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali sulle teorie dell'invecchiamento, sulla biologia della senescenza e deve conoscere la fisiopatologia e le modalità di presentazione della involuzione fisiologica dei vari organi ed apparati e dell'anziano nella sua globalità.

Lo specializzando deve essere in grado inoltre di pianificare ed interpretare studi atti a valutare il profilo demografico ed epidemiologico e i rischi sia della popolazione anziana in generale che di gruppi particolari (aree metropolitane, urbane, rurali, anziani a domicilio o in istituzioni, differenti categorie di reddito).

Settori:

F07A - Medicina interna;

F04A - Patologia generale;

F01X - Statistica medica.

A.2. Area della clinica e terapia geriatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le peculiarità della metodologia clinica geriatrica e, in particolare, i metodi specifici di rilievo anamnestico ed obiettivo nel paziente anziano familiarizzando con il concetto di multipatologia cronica (co-morbilità) e con le tecniche di valutazione complessiva. Deve inoltre apprendere le modificazioni età-correlate della farmacocinetica e della farmacodinamica e, attraverso lo studio farmacoepidemiologico, conoscere i possibili effetti dell'impiego di più trattamenti concomitanti ed infine apprendere i principi atti a prevenire i danni iatrogeni.

Settori:

F07A - Medicina interna;

F08A - Chirurgia generale;

F07X - farmacologia.

A.3. Area della geriatria e delle specialità geriatriche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie proprie dell'età geriatrica e conseguire la preparazione culturale necessaria a differenziare lo stato di malattia dall'involuzione fisiologica della senescenza. A tal fine lo specializzando dovrà pertanto apprendere gli elementi fondamentali nel campo delle varie specialità in modo da arrivare, in maniera autonoma, ad una corretta diagnosi clinica nelle situazioni di comorbilità tipiche dell'età avanzata.

Settori:

F07A - Medicina interna;

F10X - Urologia;

F11A - Psichiatria;

F16A - Malattie dell'apparato locomotore;

F11B - Neurologia.

A.4. Area della valutazione funzionale e multidimensionale geriatrica.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze culturali necessarie ad arrivare, superando l'ottica delle patologie d'organo, ed una diagnosi funzionale globale ed a realizzare programmi di intervento multidimensionale (medico, sociale, riabilitativo) atti a prevenire o a limitare la disabilità e ad ottenere il recupero funzionale dell'anziano.

Settori:

F07A - Medicina interna;

F16B - Medicina Fisica e riabilitazione.

A.5. Area della medicina riabilitativa dell'anziano e aspetti socio-sanitari della popolazione anziana.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere gli obiettivi fondamentali dei principi generali della riabilitazione nell'anziano e le tecniche da utilizzare in specifiche patologie croniche o con possibili esiti invalidanti principalmente nei settori ortopedico, neurologico, neuropsichiatrico, cardiologico. Deve inoltre saper valutare la applicabilità e la efficacia di programmi di riabilitazione in differenti regimi di assistenza (ambulatoriale, in day-hospital, in ricovero ospedaliero, in residenze sanitarie assistenziali).

Settori:

F07A - Medicina interna;

F16B - Medicina fisica e riabilitazione.

Art. 9. — L'attività didattica è organizzata in:

a) attività didattica formale e seminariale (duecento ore per anno);

b) attività di tirocinio guidato rivolto all'apprendimento pratico di atti medici e procedimenti specifici della geriatria frequentando le strutture della scuola.

ALLEGATO 3

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Università di Pisa, rispondente alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali applicate allo studio, diagnosi e cura delle malattie infettive al fine di formare medici specialistici nel settore professionale delle malattie infettive.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 3. — La scuola ha sede presso il Dipartimento di biomedicina sperimentale, infettiva e pubblica.

Art. 4. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede duecento ore di attività didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie della Facoltà di medicina e chirurgia e quelle ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 6 per ciascun anno di corso, per un totale di 24 specializzandi.

Art. 5. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la Facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti con finalità istituzionali coerenti con quelle della scuola di specializzazione. La scuola si avvale delle strutture della Facoltà di medicina e chirurgia e di quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinare di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 7. — La scuola di specializzazione in malattie infettive comprende otto aree di addestramento professionalizzante ed i relativi settori scientifico-disciplinari come indicato nella tabella *A*.

Art. 8. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante sono specificati nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 9. — La frequenza nelle diverse aree avviene come specificato nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 10. — Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver soddisfatto lo standard complessivo di addestramento professionalizzante previsto nella tabella *B*.

Art. 11. — La suddivisione per anno dell'addestramento professionalizzante al fine del raggiungimento dello standard complessivo di addestramento professionale è specificata nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 12. — Il Consiglio della scuola provvede a formulare un piano di esami da eseguirsi nell'ambito del numero complessivo indicato per ciascun anno e per le diverse discipline.

Art. 13. — Le tipologie dei casi clinici, diagnostici e terapeutici nonché delle sperimentazioni cliniche controllate sono riportati nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 14. — Il Consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta.

TABELLA *A* - *Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia, biochimica e genetica dei principali sistemi ed apparati ed in particolare di quelli connessi con le malattie infettive e tropicali.

Settori:

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia;

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale.

B) Area di fisiopatologia ematologica generale e molecolare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie infettive e tropicali, con particolare attenzione a quelle che coinvolgono cellule ematiche ed immunitarie anche riguardo al loro ruolo come sistema intermedio nella patogenesi e diffusione delle malattie infettive.

Settori:

E04B Biologia molecolare;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale;

F04B Patologia clinica;

F071 Malattie infettive.

C) Area di patologia infettivologica, laboratorio e diagnostica medica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica strumentale applicati alle malattie infettive.

Settori:

F07G Malattie del sangue;

F04B Patologia clinica;

F06A Anatomia patologica;

F07A Medicina interna;

F07I Malattie infettive;

F18X Diagnostica per immagini.

D) Area di metodologia e diagnostica speciale di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere avanzate conoscenze teoriche e tecniche per diagnostica della malattie batteriche, virali e parassitarie.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F07I Malattie infettive.

E) Area della eziologia e patogenesi delle malattie infettive.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere in modo approfondito i meccanismi patogenetici e le modalità di trasmissione delle malattie infettive (agenti causali, vettori, ospiti intermedi).

Settori:

F04B Patologia clinica;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F07I Malattie infettive.

F) Area di clinica delle malattie infettive.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze specialistiche teoriche e cliniche per affrontare le patologie e le conseguenti situazioni cliniche proprie delle malattie infettive.

Settori:

F07A Medicina interna;

F07I Malattie infettive.

G) Area di epidemiologia, prevenzione ed organizzazione e gestione sanitaria e di medicina delle comunità.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere ed applicare fondamentali conoscenze di statistica medica, epidemiologia, igiene e profilassi in riferimento alla patologia infettiva; deve inoltre conoscere i principi della organizzazione, programmazione e gestione sanitaria, anche sotto il profilo della medicina delle comunità.

Settori:

F01X Statistica medica;

F07I Malattie infettive;

F22A Igiene generale ed applicata.

H) Area delle urgenze infettivologiche.

Obiettivo: lo specializzando deve saper affrontare le emergenze infettivologiche, acquisendo anche la capacità di collaborare in modo interdisciplinare.

Settori:

F07I Malattie infettive;

F07A Medicina interna.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionale.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale deve:

aver seguito almeno 400 casi clinici inerenti malattie infettive; di questi casi lo specailizzando deve averne seguiti almeno 60 in piena autonomia professionale;

aver seguito l'itinerario diagnostico, in particolare riguardo alla diagostica di laboratorio, di almeno 400 casi clinici inerneti malattie infettive;

aver eseguito, sino alla formulazione della diagnosi, esami di laboratorio, dei quali almeno 150 esami ematologici, 100 esami batteriologici, 100 esami virali, 100 esami parassitologici, 100 esami di ricerca di miceti, almeno 25 di tali esami deve essere condotto personalmente dallo specializzando.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

ALLEGATO 4

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA

Art. 1. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della neurochirurgia.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia.

Art. 4. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture convenzionate con la facoltà, di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa a direzione universitaria e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è il Dipartimento di neuroscienze - Sezione di neurochirurgia - Università degli studi di Pisa.

Art. 6. — In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti, determinato in 2 per ogni anno di corso, per un totale di 10 specializzandi.

TABELLA *A* - *Aree addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) Area di neurobiologia e neurofisiologia.

Obiettivo: apprendere conoscenze specialistiche sul funzionamento della cellula nervosa, nonché quelle relative alla struttura anatomo-fisiologica ed alla rete di inter-relazioni neuroumorali del sistema nervoso centrale e periferico.

Settori:

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia;

E13X Biologia applicata.

B) Area diagnostica clinica.

Obiettivo: apprendere le metodologie di medicina di laboratorio, di semeiotica strumentale delle malattie nervose d'interesse chirurgico ed apprendere principi fondamentali di neurofarmacologia.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F06B Neuropatologia;

F14X Malattie apparato visivo;

F15A Otorinolaringoiatria;

F11B Neurologia;

F12B Neurochirurgia.

C) Area di neuroradiologia.

Obiettivo: apprendere le metodologie diagnostiche ed interventistiche neuroradiologiche.

Settori:

F11B Neurologia;

F12B Neurochirurgia.

D) Area di tecnica operatoria neurochirurgica.

Obiettivo: acquisire una completa preparazione operatoria in neurochirurgia.

Settori:

F08A Chirurgia generale;

F12B Neurochirurgia.

E) Area di neurochirurgia speciale.

Obiettivo: acquisire una preparazione in neurochirurgia funzionale e stereotassica, neurotraumatologia, chirurgia del sistema nervoso periferico e neurochirurgia infantile.

Settori:

F12B Neurochirurgia;

F13C Chirurgia maxillo-facciale.

F) Area di anestesia e rianimazione.

Obiettivo: acquisire gli elementi essenziali di neuroanestesia e neurorianimazione e terapie del dolore.

Settore:

F21X Anestesiologia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver partecipato attivamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini in almeno 500 pazienti, di cui almeno 150 casi relativi a pazienti affetti da neoplasie o da altra patologia neurologica;

2) aver eseguito personalmente con progressiva assunzione di autonomia professionale, 280 interventi di neurochirurgia, dei quali almeno il 20% come primo operatore e con i limiti minimi di seguito specificati:

30 interventi per tumori intracranici;

50 interventi spinali compresa la stabilizzazione del rachide;

30 interventi per trauma cranico;

20 interventi di derivazione liquorale;

70 interventi vari.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di 3 sperimentazioni controllate.

ALLEGATO 5

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA

1. *Istituzione, finalità, titolo conseguito.*

1.1. Nell'Università degli studi di Pisa è istituita la scuola di specializzazione in oncologia. La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica ed è articolata negli indirizzi di:

a) oncologia medica;

b) oncologia diagnostica.

1.2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'oncologia medica e diagnostica.

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in oncologia.

2. *Organizzazione della scuola.*

2.1. Il corso ha la durata di 4 (quattro) anni.

2.2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola e quelle ospedaliere convenzionate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

2.3. La sede amministrativa della scuola è presso il Dipartimento di oncologia dell'Università degli studi di Pisa. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della Facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. eventualmente individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

2.4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991.

2.5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui all'art. 6, del decreto-legge n. 502/1992.

2.6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto-legge n. 257/1991).

2.7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di 10 iscritti per ciascun anno di corso e di 40 iscritti in totale. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

3. *Piano di studi di addestramento professionale.*

3.1. Il Consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 2. Il Consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo e gli obiettivi previsti e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in oncologia, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

3.2. Il piano di studi è determinato dal Consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona minima indispensabile, è attuata nel rispetto di quanto previsto nella tabella *B*.

3.3. Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal Consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

4. *Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio.*

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

4.2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della scuola.

4.3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere eventualmente convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4.4. Il Consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non

superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

5. *Esame di diploma.*

5.1. L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

5.2. La commisione d'esame per il conseguimento del Diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Università di Pisa, secondo la vigente normativa.

5.3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

6. *Protocolli d'intesa e convenzioni.*

6.1. L'Università degli studi di Pisa, su proposta del Consiglio della scuola e del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del 2° comma, dell'art. 6 del decreto-legge n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto-legge.

6.2. L'Università degli studi di Pisa, su proposta del Consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

7. *Norme finali.*

7.1. Le tabelle *A* e *B* definiscono gli standards nazionali della scuola sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale. Tali tabelle sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

7.2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari:*

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori:

E04B Biologia molecolare;

E05A Biochimica;

E11B Biologia applicata;

F03X Genetica medica.

B. Area di oncologia molecolare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settore:

F04A Patologia generale.

C. Area di laboratorio e di diagnostica oncologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia e diagnostica per immagini.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F06A Anatomia patologica;

F18X Diagnostica per immagini;

E10X Biofisica medica.

D. Area di oncologia medica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F04C Oncologia medica.

E. Area di epidemiologia e prevenzione.

Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori:

F01X Statistica medica;

F04B Patologia clinica;

F04C Oncologia medica;

F22A Igiene generale ed applicata.

a) *Indirizzo di oncologia medica.*

F. Area di oncologia medica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori:

E07X Farmacologia;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F04C Oncologia medica;

F07G Malattie del sangue;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F21X Anestesiologia.

G. Area di oncologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli aspetti terapeutici non medici.

Settori:

F08A Chirurgia generale;

F08B Chirurgia plastica;

F0D Chirurgia toracica;

F10X Urologia;

F21B Neurochirurgia;

F15A Otorinolaringoiatria;

F16A Malattie apparato locomotore;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F20X Ginecologia ed ostetricia.

b) *indirizzo in oncologia diagnostica.*

H. Area della patologia cellulare e molecolare diagnostica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi metodologici relativi al rilievo dei fattori eziopatogenetici delle neoplasie e saperli applicare mediante tecniche di analisi molecolare; deve saper valutare le diverse funzioni cellulari e le modificazioni indotte dai modificatori della risposta biologica.

Settore:

F04B Patologia clinica.

I. L'area della citopatologia ed anatomia patologica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di esecuzione delle analisi morfologiche ed ultrastrutturali su cellule e tessuti e saperne dare le principali interpretazioni diagnostiche.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F06A Anatomia patologica.

L. Area della diagnostica per immagini.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali correlazioni tra quadri derivanti dalla diagnostica per immagini ed indagini diagnostiche di laboratorio in oncologia.

Settore:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. aver eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante citoaspirazione;

2. aver eseguito personalmente le determinazioni di laboratorio relativo ad almeno 150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

3. aver compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasie;

4. aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasia;

a) *per l'indirizzo di diagnostica oncologica:*

5. aver eseguito personalmente determinazioni laboratoristiche complete di patologia clinica di 200 pazienti neoplastici;

6. aver eseguito personalmente almeno 200 determinazioni laboratoristiche di patologia clinica, utilizzando metodiche d'identificazione molecolare;

b) *per l'indirizzo di oncologia medica:*

7. aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico di almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno nei seguenti settori:

emolinfopatie;

apparato gastroenterico;

mammella;

apparato genitale femminile;

polmone.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

ALLEGATO 6

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in radioterapia presso l'Università degli studi di Pisa. La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in radioterapia con particolare riguardo al ruolo della disciplina nell'ambito della oncologia.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in radioterapia.

Art. 4. — Il corso ha la durata di quattro anni e comprende attività didattiche formali teorico pratiche comuni a tutti gli studenti e attività tecnico cliniche applicative individuali guidate di addestramento professionalizzante.

Art. 5. — La sede amministrativa della scuola è presso il Dipartimento di oncologia dell'Università di Pisa. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della Facoltà di medicina di Pisa e quelle del S.S.N. e private individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992 e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* del decreto ministeriale 3 luglio 1996 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213, 11 settembre 1996) e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Tramite specifici accordi ed in rapporto alle proprie capacità ricettive e alle attrezzature disponibili; le attività didattiche formali e di addestramento potranno essere condivise in maniera integrata con le corrispondenti scuole delle facoltà di medicina delle università di Firenze, Siena e Perugia.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente articolo, è fissato in 4 per ciascun anno di corso per un numero complessivo massimo di 16 specializzandi.

Art. 7. — La scuola comprende le seguenti sei aree di insegnamento in accordo alla tabella *A* del decreto ministeriale 3 luglio 1996 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213, 11 settembre 1996):

1) Area della fisica, tecnologia e tecniche di impiego degli strumenti della radioterapia e informatica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze sulle sorgenti di radiazioni e sulle basi fisiche della radioterapia, sulle procedure di dosimetria dei fasci di radiazioni, sulle attrezzature per radioterapia esterna e per brachiterapia, sui sistemi per il calcolo della dose, sulle procedure di controllo di qualità, sulle procedure di radio protezione;

2) Area della radiobiologia e radioprotezionistica.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sui meccanismi di azione delle radiazioni sulle popolazioni cellulare, sulla risposta tumorale alle radiazioni, sugli effetti precoci e tardivi sui vari organismi ed organi, sugli indicatori della risposta biologica alle radiazioni, sui criteri di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione;

3) Area della diagnostica per immagini e rappresentazione dei tumori con le tecniche di immagini.

Obiettivo: lo specializzando deve raggiungere un grado di conoscenze adeguato ad interpretare correttamente le immagini per formulare un giudizio clinico autonomo e precedere alla simulazione e alla preparazione dei piani di trattamento;

4) Area della oncoloia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla biologia del cancro, sulle misure di prevenzione primaria e secondaria, sulla istopatologia dei tumori, sui metodi di classificazione e sui fattori prognostici;

5) Area della oncologia clinica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze adeguate sui sintomi e sui quadri clinici delle malattie neoplastiche, sul ruolo generale nella terapia oncologica della chirurgia, della radioterapia, della terapia medica (chemioterapia, ormonoterapia ed altre terapie) e della loro integrazione, sulle terapie di supporto e di assistenza al malato terminale;

6) Area della radioterapia clinica.

Obiettivo: lo specializzando sulla base delle conoscenze dei risultati delle varie metodiche, deve essere in grado di definire l'impostazione clinica del trattamento radioterapico in un quadro a carattere interdisciplinare; deve essere in grado di eseguire le varie fasi della procedura radioterapica (simulazione, planning, verifica) sia con radioterapia esterna che con brachiterapia e di programmare ed effettuare il follow up del paziente per la determinazione degli effetti del trattamento sulla malattia e sui tessuti sani.

Art. 8. — L'attività didattica comprende ogni ano duecento ore di didattica formale organizzata come specificato nel successivo art. 9 in lezioni comuni per tutti gli studenti ed esercitazioni e l'attività tecnico-clinica applicativa individuale guidata richiesta per il raggiungimento dello standard complessivo di addestramento professionalizzante previsto dalla tabella *B* del decreto ministeriale 3 luglio 1996 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213, 11 settembre 1996) come specificato nel successivo art. 10.

Art. 9. — L'attività didattica formale comprende ogni anno duecento ore ripartite in cento ore di lezioni comuni a tutti gli studenti e cento ore di esercitazioni teorico-pratiche distribuite come segue tra i diversi settori per ogni area.

Art. 10. — Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve avere svolto presso le strutture che concorrono al funzionamento della scuola una attività tecnico-clinica individuale guidata di addestramento professionalizzante corrispondente ai seguenti requisiti:

a) reparti di degenza: frequenza per due annualità.

Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica della visita iniziale alla revisione della impostazione diagnostica e delle decisioni terapeutiche.

Egli deve partecipare alla revisione della documentazione proveniente dai reparti di radioterapia esterna, brachiterapia, dosimetria e sezione di piani di trattamento e deve partecipare alla valutazione della documentazione di diagnostica per immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia, TAC, RM) con riferimento alla anatomia ed alla morfologia oncologica.

Lo specializzando deve seguire l'evoluzione della malattia dei singoli casi, valutare i fenomeni di regressione della malattia e la eventuale comparsa di fenomeni secondari e complicanze.

Lo specializzando deve avere seguito personalmente almeno 50 casi clinici relativi a pazienti ricoverati.

b) reparti di brachiterapia: frequenza per una annualità.

Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica relativa ai procedimenti di brachiterapia interstiziale ed alla evoluzione della malattia a seguito dei provvedimenti terapeutici adottati nonché alla eventuale comparsa di fenomeni secondari e di complicanze. Lo specializzando deve avere partecipato direttamente su almeno 50 pazienti complessivi a procedure di brachiterapia interstiziale, endocavitaria e metabolica, quest'ultima di regola in collaborazione con il medico nucleare che ne ha la competenza.

c) reparto di radioterapia con fasci esterni: frequenza per una an-nualità.

Lo specializzando deve avere partecipato attivamente a tutte le fasi di preparazione e di esecuzione di un trattamento radioterapico con fasci esterni sia su pazienti ricoverati che ambulatoriali; in particolare deve avere preso parte alle seguenti operazioni tecniche:

esecuzione di trattamenti a fasci esterni con acceleratori lineari e con apparecchi di telecobaltoterapia

operazioni di simulazione con simulatore od altre metodiche di diagnostica per immagini (Radiodiagnostica tradizionale, Ecografia, TAC, RM);

definizione dei volumi radioterapici su sezioni TAC o RM;

studio della tecnica di irradiazione su sistema computerizzato per la preparazione di piani di trattamento individuali;

preparazione presso la officina meccanica di sistemi di schermatura personalizzata e di immobilizzazione;

operazioni di dosimetria per il controllo e la taratura dei fasci di radiazioni.

d) lo specializzando deve eseguire personalmente i compiti affidatigli su almeno:

25 pazienti trattati con radioterapia a fasci esterni;

25 pazienti già trattati esaminati con metodiche di diagnostica per immagini per il controllo degli effetti del trattamento sulla malattia e sui tessuti sani;

10 pazienti per le operazioni di posizionamento e centratura al simulatore:

10 pazienti per la definizione dei volumi radioterapici su sezioni TAC o RM;

10 pazienti per lo studio del piano di trattamento individuale;

10 pazienti per la preparazione di schermature personalizzate;

10 controlli dosimetrici di fasci di radiazioni da sorgente esterna.

Infine lo specializzando deva avere partecipato alla conduzione secondo le norme di buona pratica clinica di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

In tutti gli anni di corso nel settore frequentato lo specializzando deve partecipare alle attività svolte per il controllo dosimentrico ambientale e personale in applicazione delle normative di radioprotezione.

98A6535

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 13 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585 e, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale è stata istituita l'Università degli studi del Molise;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1997, relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993, recante modificazioni, tra l'altro, all'ordinamento didattico relativo ai corsi di laurea in economia del turismo;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il deereto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia del 14 maggio 1998, del 18 giugno 1998 e del 13 luglio 1998, del senato accademico del 21 maggio 1998 e del consiglio di amministrazione del 25 maggio 1998, relative alla proposta di modifica dello statuto

dell'Università del Molise concernenti l'istituzione e l'attivazione, presso la facoltà di economia, del corso di laurea in economia del turismo;

Vista la delibera del 19 giugno 1998 del comitato regionale di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 3 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sull'autonomia didattica del 16 giugno 1998, prot. n. 1/1998;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

Art. 1.

L'art. 17 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo relativo all'inserimento, presso la facoltà di economia, del corso di laurea in economia del turismo, a far data dall'anno accademico 1998/1999:

«Art. 17 *(Facoltà di economia)*. — La facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise conferisce:

a) la laurea in discipline economiche e sociali;

b) la laurea in economia aziendale;

c) la laurea in scienze politiche;

d) la laurea in economia del turismo;

e) il diploma universitario in servizio sociale;

f) il diploma universitario in gestione delle imprese alimentari;

g) il diploma universitario in scienze assicurative;

h) il diploma universitario in gestione delle imprese della pesca.

Presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise afferisce la scuola di specializzazione in gestione dell'ambiente».

Art. 2.

Dopo l'art. 42 del vigente statuto sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione ed attivazione del corso di laurea in economia del turismo:

«Art. 43-*d)* *(Laurea in economia del turismo)*. — È istituito presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise il corso di laurea in economia del turismo. Detto corso ha durata quadriennale.

Il corso di laurea in economia del turismo fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifico e professionali per la gestione delle imprese turistiche, il lavoro negli enti che si occupano di programmazione ed organizzazione del mercato turistico, le professioni turistiche, le imprese di viaggio e di trasporto.

Le iscrizioni al citato corso di laurea possono essere programmate purché in conformità alla legislazione vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Sono titoli di ammissione per il corso di laurea in economia del turismo quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 44 *(Insegnamenti attivabili)*. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in economia del turismo sono:

a) quelli attivabili nella facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia del turismo;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 45 *(Corsi di diploma e di laurea affini. Riconoscimenti)*. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in economia del turismo sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e successive modificazioni seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, dell'art. 17 della legge n. 127/1997 ed in armonia con le direttive europee relative agli ECTS, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea in economia del turismo. Dovranno essere, in ogni caso, riconosciute le prove di idoneità di lingua e di informatica.

La struttura competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerasi affini i corsi di laurea delle facoltà di economia e quelli di diploma universitario dell'area economica.

Art. 46 *(Piani di studi)*. — Il piano di studi del corso di laurea in economia del turismo comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito dal regolamento didattico di ateneo tra un minimo di quattro e un massimo di sei.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere, di norma, annuali e svolti generalmente nei primi due anni di corso.

La laurea in economia del turismo si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel regolamento didattico di ateneo tra un minimo di ventidue e un massimo di ventiquattro, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono di cui all'art. 49) e l'esame di laurea.

Art. 47. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia del turismo con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti della facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia del turismo e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea in economia del turismo, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento didattico di Ateneo, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche; nonché (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 48. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per il corso di laurea in economia del turismo possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre Università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà, altresì, determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 46 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 49 *(Prove di idoneità)*. — Per il conseguimento della laurea in economia del turismo lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche artico-

lati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 46.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 50 *(Esame di diploma)*. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 51 *(Insegnamenti fondamentali)*. — Sono insegnamenti fondamentali del corso di laurea in economia del turismo:

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi P02A;

economia aziendale P02A;

marketing P02B;

strategie di impresa P02B.

Area economica:

economia agraria G01X;

macroeconomia P01A;

microeconomia P01A;

storia economica del turismo P03X.

Area giuridica:

legislazione del turismo N01X;

istituzioni di diritto pubblico N09X;

diritto dei trasporti N06X.

Area matematico-statistica:

statistica S01A;

analisi statistico-economica territoriale S02X;

statistica del turismo S03B;

matematica per l'economia S04A;

matematica finanziaria S04B.

Art. 52 *(Insegnamenti caratterizzanti)*. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia del turismo:

Area aziendale:

economia e gestione delle imprese turistiche P02B;

economia e gestione delle imprese di trasporto P02B;

finanziamenti di aziende P02C;

organizzazione e gestione delle risorse umane P02D;

Area economica:

geografia del turismo M06B;

economia dei beni e delle attività culturali P01B;

economia dell'ambiente P01C;

economia dei trasporti P01J;

economia del turismo P01J.

Area giuridica:

diritto commerciale N04X;

istituzioni di diritto privato N01X.

Area matematico-statistica:

sistemi informativi K05A.

La struttura didattica competente potrà attivare altri insegnamenti da scegliere tra quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 13 luglio 1998

Il rettore: CANNATA

98A6745

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 25 giugno 1998.

Rettifica del decreto rettorale 14 maggio 1998 recante modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il proprio decreto n. 527 del 14 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 in data 12 giugno 1998, relativo al riordino di varie scuole di specializzazione dell'area sanitaria, tra le quali quella di chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza;

Considerato che, per mero errore materiale, nel suindicato decreto la scuola di specializzazione suddetta è stata indicata con la dizione «Chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso»;

Ritenuto di rettificare il citato provvedimento limitatamente alla esatta denominazione della scuola di specializzazione di cui sopra;

Decreta:

Il decreto rettoriale n. 527 del 14 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 in data 12 giugno 1998, è rettificato limitatamente alla denominazione della scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso che assume l'esatta denominazione di chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza.

Chieti, 25 giugno 1998

Il pro-rettore: PAOLONE

98A6752

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 14 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1933, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Istituto universitario emanato con decreto rettorale del 2 maggio 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1996, ed in particolare l'art. 21;

Vista la legge n. 341 del 19 novembre 1990 ed in particolare l'art. 6;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Ateneo (consiglio di corso di laurea in scienze ambientali - seduta del 16 giugno 1998, consiglio di facoltà di scienze nautiche - seduta del 19 giugno 1998, senato accademico - seduta del 1° luglio 1998, consiglio di amministrazione - seduta del 7 luglio 1998);

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vechio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 95 sono inseriti i seguenti articoli:

«*Titolo VI*
CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 96.

Presso la facoltà di scienze nautiche è istituito il corso di perfezionamento in scienze dell'ambiente marino. Sistema mediterraneo.

Art. 97.

Il corso è riservato a laureati delle facoltà di scienze ambientali, scienze matematiche, fisiche e naturali scienze nautiche, e del corso di laurea di ingegneria dell'ambiente e del territorio.

Esso intende fornire ai partecipanti un ampliamento ed un approfondimento della prepazione, sia dal punto di vista disciplinare che professionale, anche in relazione a nuovi sviluppi tecnologici e ad aggiornati aspetti economici, nelle scienze dell'ambiente marino applicate al sistema mediterraneo

Art. 98.

La durata del corso e di un trimestre.

Le attività didattiche e l'organizzazione sono affidate al consiglio del corso costituito dai docenti, anche esterni all'Istituto universitario navale, impegnati nello svolgimento delle attività didattiche designati dal consiglio di facoltà.

Il direttore del corso è designato dal senato accademico fra i professori di ruolo.

Art. 99.

Sono ammessi al corso un numero massimo di 25 allievi.

Nel bando sono fissate le modalità per l'ammissione al corso, compresi gli eventuali criteri per la selezione degli aspiranti.

Art. 100.

Gli insegnamenti previsti sono articolati in corsi e seminari.

In particolare, i corsi sono:

1) Metodi avanzati per l'osservazione dell'ambiente marino.

2) Il Mediterraneo come sistema modello.

3) Metodi e strumenti computazionali per problemi ambientali.

4) Tecnologie chimiche e biotecnologie per la salvaguardia e bonifica ambientale.

5) Energia ed ambiente.

6) Rapporto impresa-ambiente.

I seminari sono:

1) Gestione di grandi sistemi super-regionali.

2) Formulazione, presentazione e realizzazione di progetti di ricerca nell'ambito nazionale e delle comunità internazionali.

3) Valutazione di progetti e di programmi e loro fattibili.

Art. 101.

Per ciascun insegnamento sono previste mediamente 25 ore di lezione ed esercitazioni, eventualmente tenute da più docenti.

Art. 102.

A conclusione del corso, ai partecipanti che a giudizio del consiglio abbiano svolto le attività e superato le verifiche riguardanti i vari insegnamenti verrà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi del comma 3, art. 6 della legge n. 341/1990.

Art. 103.

Il contributo d'iscrizione è fissato in L. 1.000.000.

Art. 104.

Per tutti gli interessati è disponibile presso la segreteria di facoltà una bibliografia specifica per consentire l'acquisizione dei concetti di base propedeutici ai corsi che verranno sviluppati.

L'iter di ammissione si concluderà almeno tre mesi prima dell'inizio dei corsi, previsto per il mese di aprile.

Art. 105.

La prima composizione del collegio dei docenti del corso di perfezionamento è la seguente:

prof. Guido Barone (Univ. Napoli Federico II);

prof. Adriana Calvelli (I.U.N.);

prof. Gennaro Ferrara (I.U.N.);

dott. Concetta Giancola (Univ. Napoli Federico II);

prof. Giulio Giunta (I.U.N.);

prof. Lina Mariniello Fiume (I.U.N.);

prof. Stefano Pierini (Univ. di L'Aquila);

prof. Maurizio Ribera d'Alcalà (Stazione A. Dohrn);

dott. Angelo Riccio (Unv. Napoli Federico II);

prof. Emilio Sansone (I.U.N.);

prof. Michele Scardi (Stazione A. Dohrn);

prof. Giancarlo Spezie (I.U.N.);

prof. Sergio Vetrella (II Ateneo di Napoli);

prof. Giuseppe Vito (I.U.N.);

dott. Enrico Zambianchi (I.U.N.).

Con la definitiva organizzazione didattica del corso, la composizione del collegio dei docenti potrà variare in funzione di nuove esigenze.

Art. 106.

Articolazione dei corsi

Corso 1. Misure oceanografiche: richiami, sistemi di telerilevamento elettroottici e a microonde, tecniche di analisi di dati, caratteristiche delle piattaforme aeree navali e terrestri.

Corso 2. Il clima del Mediterraneo. Il Mediterraneo occidentale. Il Mediterraneo orientale. Il sistema adriatico.

Corso 3. Modelli deterministici di trasporto, diffusione e trasformazione di inquinanti in mare. Metodi numerici per la simulazione. Gestione dei dati e visualizzazione.

Corso 4. Fonti, destino e monitoraggio degli inquinanti chimici. Impatto dell'inquinamento chimico, biologico e fisico sulle strutture biologiche. Bonifica di aree inquinate. Biotecnologie per la bonifica ambientale.

Corso 5. Fonti energetiche attuali e future. Prospettive di sviluppo di energie alternative nell'area mediterranea.

Corso 6. Insediamenti produttivi e riconversione industriale dei Paesi costieri del Mediterraneo. Interscambi e infrastrutture di trasporto nel Mediterraneo».

Napoli, 14 luglio 1998

Il rettore: FERRARA

98A6753

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 maggio 1998, n. 166 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1998), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 luglio 1998, n. 247** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5) **recante: «Proroga del termine per la conclusione della gara per la scelta del terzo gestore delle comunicazioni radiomobili».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto-legge corredato del relativo riferimento normativo, c.d. «nota», ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della «nota» qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Il termine del 31 maggio 1998, stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, è prorogato al 9 giugno 1998.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29 è il seguente:

«Art. 1. — 4. Il termine del 1° gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è soppresso. La gara sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al più presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A6709

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 2 luglio 1998, n. **174/E**

Iscrizioni a ruolo. Visto di conformità sui riassunti ed indicazione del codice fiscale.

Ai Ministeri
Alle regioni
Al dipartimento del territorio
Al dipartimento delle dogane
Alle direzioni regionali delle entrate
Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Agli uffici provinciali IVA
Agli uffici del registro
All'Associazione nazionali comuni italiani (ANCI)
All'Unione province italiane (UPI)
Al Consorzio nazionale tra i concessionari della riscossione (CNC)
All'Associazione nazionale concessionari del servizio di riscossione tributi (Ascotributi)
All'Automobile club d'Italia (ACI)
Alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
e, per conoscenza:
Alle Direzioni centrali del dipartimento delle entrate

Come è noto l'art. 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha, tra l'altro, apportato le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, concernente l'esecutorietà sul ruolo: è stato previsto che il visto di esecutorietà sui ruoli da apporsi sul riassunto riepilogativo, che ne costituisce parte integrante, venga apposto direttamente dall'ente ovvero dall'amministrazione che ha emesso il ruolo;

art. 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, concernente la formazione ed il contenuto dei ruoli: è stabilito che, a partire dal mese di settembre 1998, il codice fiscale del contribuente iscritto è l'elemento essenziale del ruolo, anche ai fini della corretta apposizione da parte degli enti impositori del visto di esecutorietà.

In ordine al primo punto, come già chiarito nel comunicato-stampa del 13 febbraio 1998, le amministrazioni diverse dal Ministero delle finanze ovvero gli enti impositori titolari di entrate erariali che, in ottemperanza alle citate disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, appongono direttamente il visto di esecutorietà sui ruoli da essi formati, devono, altresì, provvedere, solo nel caso si tratti di

ruoli erariali, all'invio del riassunto (con relativo visto di conformità) alla ragioneria provinciale dello Stato, per il riscontro amministrativo-contabile.

Per completezza di esposizione, si ritiene utile rammentare, con riferimento ai ruoli emessi dall'amministrazione finanziaria, che il visto di conformità sul riassunto dei ruoli deve essere apposto direttamente dall'ufficio finanziario che ha formato e reso esecutivi i ruoli; lo stesso ufficio dovrà curare la trasmissione dei predetti riassunti resi conformi alla competente ragioneria provinciale dello Stato.

Per quanto attiene il secondo punto, si chiarisce che la locuzione «a partire dal mese di settembre 1998» deve essere interpretata nel senso che il codice fiscale deve essere inserito nei ruoli che saranno formati a partire da settembre 1998, che hanno quindi la prima scadenza di riscossione il 10 novembre 1998.

Pertanto, gli enti impositori dovranno trasmettere al Consorzio nazionale tra i concessionari (CNC) le minute dei ruoli con l'indicazione dei dati anagrafici completi di:

cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita e, ove in possesso dell'ente, il codice fiscale per le persone fisiche;

denominazione e codice fiscale o partita I.V.A. per le persone giuridiche.

Nel caso di intestazione del ruolo a più soggetti dovranno essere indicati i dati anagrafici completi ed il relativo codice fiscale di almeno uno degli intestatari.

Il Consorzio nazionale tra i concessionari provvederà ad attribuire i codici fiscali eventualmente mancanti utilizzando i dati presenti nell'anagrafe tributaria.

Per consentire al Consorzio nazionale tra i concessionari di controllare o ricostruire, ove mancanti, i codici fiscali, le minute dei ruoli dovranno pervenire:

almeno sessanta giorni prima dell'emissione del ruolo se inviati su supporti magnetici;

almeno settanta giorni prima dell'emissione del ruolo se inviati su carta.

Si precisa che le date di emissione dei ruoli sono: 15 febbraio, 15 luglio, 15 settembre, 15 dicembre.

Il Consorzio nazionale tra i concessionari, qualora non sia in grado di individuare il codice fiscale per mancanza o inesattezza dei dati richiesti, escluderà dalla formazione dei ruoli le relative minute restituendole all'ente impositore.

Le minute dei ruoli che, alla data odierna, fossero già state consegnate al Consorzio nazionale tra i concessionari saranno, nel più breve tempo possibile, restituite agli enti impositori per la verifica e l'eventuale completamento dei dati anagrafici secondo i criteri sopra illustrati.

Per ulteriori chiarimenti gli enti impositori potranno rivolgersi direttamente alle sedi periferiche del Consorzio nazionale tra i concessionari.

Gli uffici e gli enti in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare, mentre i Ministeri interessati porteranno a conoscenza il contenuto della stessa ai dipendenti uffici ed agli enti impositori da loro dipendenti o vigilati.

Agli uffici del dipartimento delle entrate la presente sarà trasmessa mediante il servizio di documentazione tributaria.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A6755

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluarix»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 232 del 30 giugno 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUARIX nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Fluarix» sospensione iniettabile:

1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245178/M (in base 10) 0VWHRU (in base 32); classe «C»;

10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245180/M (in base 10) 0VWHRW (in base 32); classe «C»;

1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245192/M (in base 10) - 0VWHS8 (in base 32); classe «C»;

10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245204/M (in base 10) - 0VWHSN (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a. - Via Zambeletti - Baranzate di Bollate (Milano).

Produttore: La produzione della specialità viene effettuata presso gli stabilimenti della Sachsisches Serumwerk Dresda (Germania), SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing s.a. Rixensart Belgio, il controllo nello stabilimento della Sachsisches Serumwerk Dresda (Germania).

Il controllo di Stato verrà effettuato in Germania presso Paul-Ehrlich-Institut Bundesamt fur Sera und Impfstoffe Federal Agency for Sera and Vaccines, Paul Ehrlicht Strasse 51-59 D-63225 Langen Postfacht D-63207 Langen.

Composizione: «Fluarix» è un vaccino influenzale coltivato in uova purificato, inattivato con formaldeide, costituito da virus frammentati con sodio desossicolato dei ceppi A e B dei myxovirus influenzali. La composizione dei vaccini influenzali è aggiornata ogni

anno sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'emisfero nord e delle decisioni dell'Unione europea CPMP.

In accordo con le raccomandazioni e decisioni adottate per la stagione 1996/1997 ogni dose di 0,5 ml contiene:

principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Wuhan/359/95 (H3N2) - ceppo equivalente (A/Nanchang/933/95 Resvir-9), 15 mcg (emoagglutimina);

A/Singapore/6/86 (H1N1) - ceppo equivalente (A/Texas/36/91 x113), 15 mcg (emoagglutinina);

B/Beijing/184/93 - ceppo equivalente (B/Harbin/7/94), 15 mcg (emoagglutinina).

eccipienti: sodio etilmercurio tiosalicilato, sodio cloruro, sodio fosfato bibasico, dodecaidrato, potassio fosfato monobasico, potassio cloruro, magnesio cloruro, polisorbato 80/ottoxinolo 9 (tween 80/triton X-100), saccarosio, formaldeide, sodio desossicolato, gentamicina in tracce, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6773

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influsplit»

Estratto decreto AIC/UAC n. 233 del 30 giugno 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale INFLUSPLIT (virus frammentati) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Influsplit» sospensione iniettabile:

1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013019 (in base 10) - 10FZUV (in base 32);

classe «C»;

10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013021 (in base 10) - 10FZUX (in base 32);

classe «C»;

Influsplit, 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013033 (in base 10) - 10FZV9 (in base 32);

classe «C»;

Influsplit, 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013045 (in base 10) - 10FZVP (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C: Valda Laboratori farmaceutici S.p.a., via Zambeletti - Baranzate di Bollate (Milano).

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata presso gli stabilimenti della Sachsisches Serumwerk Dresda Germania, Smithkline Beecham Biologicals Manufacturing s.a. Rixensart Belgio, il controllo nello stabilimento della Sachsisches Serumwerk Dresda Germania.

Il controllo di Stato verrà effettuato in Germania presso Paul-Ehrlich-Institut Bundesamt fur Sera und Impfstoffe Federal Agency for Sera and Vaccines, Paul Ehrlicht Strasse 51-59 D-63225 Langen Postfacht D-63207 Langen.

Composizione: «Influsplit» è un vaccino influenzale coltivato in uova purificato, inattivato con formaldeide, costituito da virus frammentati con sodio desossicolato dei ceppi A e B dei myxovirus influenzali. La composizione dei vaccini influenzali è aggiornata ogni anno sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'emisfero nord e alla decisione dell'Unione europea CPMP.

In accordo con le raccomandazioni e decisioni adottate per la stagione 1996/1997 ogni dose di 0,5 ml contiene:

principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Wuhan/359/95 (H3N2) - ceppo equivalente (A/Nanchang/993/95 RESVIR-9) 15 mcg (emoagglutimina);

A/Singapore/6/86 (H1N1) - ceppo equivalente (A/Texas/36/91 x 113) 15 mcg emoagglutinina;

B/Beijing/184/93 - ceppo equivalente (B/Harbin/7/94) 15 mcg emoagglutinina;

eccipienti: sodio etilmercurio tiosalicilato, sodio cloruro, sodio fosfato bibasico, dodecaidrato, potassio fosfato monobasico, potassio cloruro, magnesio cloruro, polisorbato 80/ottoxinolo 9 (tween 80/triton X-100), saccarosio, formaldeide, sodio desossicolato, gentamicina in tracce, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 C.E.E. modificata dalla direttiva 93/39 C.E.E.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6769

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano «Influvac S»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 234 del 2 luglio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «INFLUVAC S» (virus frammentati) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Influvac S» sospensione iniettabile:

1 fiala siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851133/M (in base 10) - 0VJGXX (in base 32);

classe: «C»;

10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851145/M (in base 10) - 0VJGY9 (in base 32);

Classe: «C»;

1 fiala 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851158/M (in base 10) - 0VJGYQ (in base 32);

classe: «C»;

10 fiale 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851160/M (in base 10) - 0VJGYS (in base 32);

classe: «C».

Titolare A.I.C.: Solvay Duphar BV, Van Honteulaan 36, 1381 CP Weeps, The Netherlands.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Solvay Duphar BV Weesp Paesi Bassi.

Il controllo di Stato verra effettuato dal National Control Laboratory nei Paesi Bassi: National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Laboratory for Medicines and Medical Devices (LGM), Department of Biologicals, P.O. Box 1, NL3720 BA Bilthoven, The Netherlands.

Composizione: «Influvac S» è un vaccino influenzale coltivato in uova, inattivato, costituito dagli antigeni di superficie isolati dei ceppi A e B dei myxovirus influenzali.

La composizione dei vaccini antinfluenzali è aggiornata ogni anno sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'emisfero nord, e delle decisioni dell'Unione europea (CPMP).

In accordo con le raccomandazioni e decisioni adottate per la stagione 1996/1997 ogni dose da 0,5 ml contiene gli antigeni di superficie emoagglutinina e neuroaminidasi preparati dai seguenti ceppi:

principio attivo:

A/Wuhan/359/95 (H3N2) - ceppo equivalente (A/Nanchang/933/95 RESVIR-9) 15 mcg emoagglutinina;

A/Singapore/6/86 (H1N1) - ceppo equivalente (A/Texas/36/91 X-113 REC.) 15 mcg emoagglutinina;

B/Beijing/184/93 - ceppo equivalente (B/Harbin/7/94) 15 mcg emoagglutinina;

eccipienti: cloruro di potassio, diidrogeno fosfato di potassio, fosfato disodico diidrato, cloruro di sodio, cloruro di calcio, cloruro di magnesio esaidrato, tiomersale, acqua per preparazioni iniettabili, residui di saccarosio, sodio desossicolato, formaldeide, cetiltrimetilammonio, bromuro, polisorbato 80 e tracce di gentamicina.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6770

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Begrivac»

Estratto del decreto A.I.C./UAN n. 235 del 2 luglio 1998

È autorizzata con procedura di Mutuo riconoscimento l'immissione in commercio della specialità medicinale BEGRIVAC (virus frammentati) nelle forme confezioni e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del dereto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Begrivac» sospensione iniettabile:

1 fiala siringa 0,5 ml;

A.I.C.: n. 02214287/M (in base 10) - 0P3S9R (in base 32);

classe: «C»;

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., via Fiorentina, 1, Siena.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Chiron Behrin GmbH & Co - Postfacht 16 30 - D 35006; Marburg (Germania).

Il controllo di Stato verrà effettuato in Germania presso Paul-Ehrlich-Institut Bundesamt fur Sera und Impfstoffe Federal Agency for Sera and Vaccines, Paul Ehrlicht Strasse 51-59 D-63225 Langen Postfacht D-63207 Langen.

Composizione: «Begrivac» è un vaccino influenzale costituito da virus frammentati, dei ceppi A e B dei mixovirus influenzali, coltivati in uova embrionate di pollo ed inattivati con formaldeide.

La composizione dei vaccini influenzali è aggiornata ogni anno sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'emisfero nord e delle decisioni dell'Unione europea (CPMP).

In accordo alle raccomandazioni e decisioni adottate per la stagione 1996-1997 ogni dose di 0,5 ml contiene:

principi attivi: virus frammentati dei seguenti ceppi:

A/Singapore/6/86 (H1N1) - ceppo equivalente: (A/Taiwan/1/86) 15 mcg di HA;

A/Wuhan/359/95 (H3N2) - ceppo equivalente: (A/Nanchang/933/95 Reass. RESVIR-9) 15 mcg di HA;

B/Beijing/184/93 - ceppo equivalente: (B/Harbin/7/94) 15 mcg di HA;

eccipienti: timerfonato di sodio (come conservante) 0,005 mg, formaldeide non più di 0,05 mg, dietiletere non più di 0,005 mg, soluzione salina tamponata, acqua per iniettabili. In tracce: saccarosio, polixina B (agente antimicrobico) e polisorbato 80.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggior rischio di complicazioni associate.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6671

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Estratto decreto AIC/UAC n. 236 del 7 luglio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VAXIGRIP (virus frammentati) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Vaxigrip» sospensione iniettabile:

1 siringa preriempita 0,5 ml:

A.I.C. n. 026032209/M (in base 10) - 0SUG2K (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C: Pasteur Merieux MSD S.n.c. - 8, rue Jonas Salk 69367 - Lione Cedex 7 (Francia).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Pasteur Merieux Serums & Vaccins 58, Avenue Leclerc - B.P. 7046 69348 Lione Cedex 07 (Francia).

Il controllo di Stato verrà effettuato dall'Agence du Medicament Direction des Laboratoire et des Controles 321, avenue Jean Jaures 69007 Lyon Francia.

Composizione: «Vaxigrip» è un vaccino influenzale coltivato in uova, inattivato, costituito da virus frammentati dei ceppi A e B dei myxovirus influenzali. La composizione dei vaccini influenzali è aggiornata ogni anno sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'emisfero nord e delle decisioni dell'Unione europea (CPMP).

In accordo con le raccomandazioni e decisioni adottate per la stagione 1996/1997 ogni dose di 0,5 ml contiene:

principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Wuhan/359/95 (H3N2) - ceppo equivalente: (A/Nanchang/933/95 RESVIR-9) 15 μg di HA;

A/Singapore/6/86 (H1N1) - ceppo equivalente: (A/Texas/36/91 x 113) 15 μg di HA;

B/Beijing/184/93 - ceppo equivalente: (B/Harbin/7/94) 15 μg di HA.

eccipienti: Tiomersale:

soluzione tampone (pH 7.2) a base di: cloruro di sodio, cloruro di potassio, fosfato disodico diidrato, diirogeno fosfato di potassio, acqua per preparazioni iniettabili formaldeide, 9-ottoxinolo;

residui di lavorazione: neomicina.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art.10 della direttiva n. 65/65 C.E.E. modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6768

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino Mutagrip Pasteur»

Estratto decreto AIC/UAC n. 237 del 7 luglio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VACCINO MUTAGRIP PASTEUR (virus frammentati) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Vaccino Mutagrip Pasteur», sospensione iniettabile:

1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 027278112/M (in base 10) - 0U0GT0 (in base 32).

classe «C».

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD S.n.c., 8, rue Jonas Salk 69367 Lione Cedex 07 (Francia).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Pasteur Merieux Serums &Vaccins 58, Avenue Leclerc - B.P. 7046 69348 Lione Cedex 07 (Francia).

Il controllo di Stato verrà effettuato dall'Agence du Medicament Direction des Laboratoire et des Controles 321, avenue Jean Jaures 69007 Lyon Francia.

Composizione: «Vaccino Mutagrip Pasteur» è un vaccino influenzale coltivato in uova, inattivato, costituito da virus frammentati dei ceppi A e B dei myxovirus influenzali. La composizione dei vaccini influenzali è aggiornata ogni anno sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'emisfero nord e delle decisioni dell'Unione europea (CPMP).

In accordo con le raccomandazioni e decisioni adottate per la stagione 1997/98 ogni dose di 0,5 contiene:

principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Wuhan/359/95 (H3N2) - ceppo equivalente: (A/Nanchang/933/95 RESVIR-9) 15 μg di HA;

A/Singapore/6/86 (H1N1) - ceppo equivalente: (A/Texas/36/91 X-113) 15 μg di HA;

B/Beijing/184/93 - ceppo equivalente: (B/Harbin/7/94) 15 μg di HA;

eccipienti: tiomersale - soluzione tampone (pH 7.2) a base di:

cloruro di sodio, cloruro di potassio, fosfato disodico diidrato, diidrogeno fosfato di potassio; acqua per preparazioni iniettabili; formaldeide; 9-ottoxinolo;

residui di lavorazione: neomicina.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6772

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cillimicina capsule»

Con decreto n. 805/R.M.112/D228 del 21 luglio 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

CILLIMICINA: 12 capsule 500 mg, A.I.C. n. 023961 016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A6764

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cillimicina fiale»

Con decreto n. 805/R.M.112/D229 del 21 luglio 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

CILLIMICINA: 1 fiala 2 ml 600 mg, A.I.C. n. 021883 018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Ag., titolare dell'autorizzazione, presentata per il tramite della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

98A6763

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Halotan»

Con decreto n. 805/R.M.112/D230 del 21 luglio 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

HALOTAN: anestetico per inalazione 250 ml, A.I.C. n. 023679 044.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Ag., titolare dell'autorizzazione, presentata per il tramite della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

98A6762

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nabrem»

Con decreto n. 805/R.M. 299/D232 del 22 luglio 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

NABREM:

30 compresse rivestite 4 mg, A.I.C. n. 029298 015;

30 compresse rivestite 8 mg, A.I.C. n. 029298 027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Puropharma S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

98A6756

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipsin»

Con decreto n. 805/R.M. 125/D 231 del 22 luglio 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

LIPSIN:

15 capsule 300 mg, A.I.C. n. 027192 018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmaceutici Formenti S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

98A6757

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina Terme di Chianciano S.p.a., in Chianciano Terme.

Con decreto n. M-570 del 7 luglio 1998, è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina Terme di Chianciano S.p.a., con sede in via delle Rose, 12, in Chianciano Terme (Siena).

La società interessata ha comunicato l'avvenuta autosospensione della produzione in data 26 giugno 1998.

98A6765

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina M.C.A. - Medical and Chemical Agency S.r.l., in San Vittore Olona.

Con decreto n. M-573 del 9 luglio 1998, è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina M.C.A. - Medical and Chemical Agency S.r.l., con sede in via Parini, 1/3, San Vittore Olona (Milano).

98A6766

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina Istituto sieroterapico Berna S.r.l., in Tavernerio.

Con decreto n. M-575 del 9 luglio 1998, è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede in via Provinciale per Lecco, 78 - 22038 Tavernerio (Como).

98A6767

Modifica al comunicato concernente revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Posicor».

Nel comunicato relativo all'estratto del decreto n. 805/R.M.20/D208 del 24 giugno 1998, concernente revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Posicor», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 16 luglio 1998, a pag. 89, nella prima colonna, è eliminato il periodo «È consentito lo smaltimento scorte fino a data di scadenza di validità del prodotto».

98A6758

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 luglio 1998

Dollaro USA	1756,05
ECU	1948,34
Marco tedesco	986,38
Franco francese	294,18
Lira sterlina	2913,64
Fiorino olandese	874,88
Franco belga	47,832
Peseta spagnola	11,623
Corona danese	258,83
Lira irlandese	2479,54
Dracma greca	5,937
Escudo portoghese	9,642
Dollaro canadese	1171,25
Yen giapponese	12,347
Franco svizzero	1174,62
Scellino austriaco	140,19
Corona norvegese	233,44
Corona svedese	223,32
Marco finlandese	324,50
Dollaro australiano	1069,43

98A6885

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 5%, 15 febbraio 1998-2003

A norma del decreto ministeriale 11 febbraio 1998 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1998, si rende noto che a decorrere dal 29 luglio 1998 il Magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998-2003 (codice IT0001206066).

98A6760

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Nuova cooperativa metalmeccanici», in Imola

Con decreto direttoriale in data 25 maggio 1998 il dott. Alessandro Calzolari è stato nominato liquidatore della società cooperativa «Nuova cooperativa metalmeccanici», con sede in Imola, in sostituzione del sig. Giuliano di Nunzio, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

98A6774

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società riunite di mutuo soccorso e cooperazione di Vezzano Ligure», in Vezzano Ligure.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 13 luglio 1998 il dott. Marco Podestà è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società riunite di mutuo soccorso e cooperazione di Vezzano Ligure», con sede in Vezzano Ligure (La Spezia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 18 gennaio 1991, in sostituzione del dott. Giampaolo Fasoli, revocato.

98A6775

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di ingegneria intende coprire per trasferimento un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

H05X «Topografia e cartografia», disciplina indicata: «topografia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6776

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di ingegneria intende coprire per trasferimento un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

H14A «Tecnica e pianificazione urbanistica», disciplina indicata: «ingegneria del territorio».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6777

SECONDA UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1998, si comunica che presso la facoltà di scienze statistiche (in corso di attivazione) della Seconda Università degli studi di Milano, sede Bicocca, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, con oneri a carico della medesima Seconda Università e alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze statistiche:

settore scientifico-disciplinare: A02A «Analisi matematica», per la disciplina: «analisi matematica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze politiche della Prima università degli studi di Milano, via Conservatorio, 7 - 20122 Milano, allegando un certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6759

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di ricercatore astronomo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, si comunica che presso l'Osservatorio astronomico di Bologna è vacante un posto di ricercatore astronomo, settore astronomia e astrofisica generale, la cui copertura è stata deliberata per trasferimento da altro osservatorio.

Il settore di sviluppo scientifico a cui le caratteristiche dei candidati al trasferimento dovranno fare riferimento consiste nell'analisi di dati e interpretazione relativa a programmi di survey su vasta scala di galassie nel contesto del progetto di ricerca astronomica internazionale Virmos.

Gli aspiranti al trasferimento sul posto succitato dovranno inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento apposita istanza, in carta libera, indirizzata al direttore dell'Osservatorio astronomico di Bologna, via Zamboni 33, 40126 Bologna, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'istanza dovrà essere corredata da:

1) *curriculum vitae et studiorum;*

2) elenco delle pubblicazioni;

3) copia delle pubblicazioni ritenute più significative;

4) ogni altra documentazione ritenuta utile a fini di più esauriente vaglio della candidatura al trasferimento da parte del consiglio direttivo dell'Osservatorio.

98A6778

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 24 maggio 1998 dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 del 12 giugno 1998).

La data riportata nel titolo del decreto rettorale citato in epigrafe, riportata sia a pag. 2, prima colonna, del sommario che a pag. 12, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «DECRETO RETTORALE *24* maggio 1998», leggasi: «DECRETO RETTORALE *14* maggio 1998».

La data riportata in calce al decreto medesimo, alla pag. 41, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Chieti, *24* maggio 1998», leggasi: «Chieti, *14* maggio 1998».

98A6779

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 4 0 9 8 *

L. 1.500